SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 399ª seduta pubblica martedì 1º febbraio 2022, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

22A00759

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del Demanio n. 2017/6951/DGP-PBD del 19 maggio 2017 e n. 16236 del 26 ottobre 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola (VB):

prot. n. 2015/6810/DR-TO del 28 maggio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Baceno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* caserma della Guardia di Finanza Alpe Devero»;

prot. n. 2015/6714/DR-TO del 26 maggio 2015 e prot. n. 2015/16722/DR-TO del 14 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Domodossola, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno per la costruzione delle *ex* case del Fascio piazzale Stazione» e «Terreno *ex* alveo del torrente Bogna»;

prot. n. 2015/9201/DR-TO del 15 luglio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Omegna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* campo di tiro a segno nazionale via Tiro a Segno n. 54»;

prot. n. 2015/8051/DR-TO del 23 giugno 2015 e prot. n. 2015/16718/DR-TO del 14 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Villadossola, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno *ex* fascio piazza della Repubblica» e «*Ex* alveo fiume Toce Rovaccio»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 19926 del 15 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Baceno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Baceno (VB) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «*Ex* caserma della Guardia di Finanza Alpe Devero», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/6810/DR-TO del 28 maggio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.996,16 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Baceno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 19.766,45, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.996,16.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Domodossola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Domodossola (VB) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno per la costruzione delle *ex* case del Fascio piazzale Stazione» e «Terreno *ex* alveo del torrente Bogna», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2015/6714/DR-TO del 26 maggio 2015 e prot. n. 2015/16722/DR-TO del 14 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.574,88 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Domodossola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 34.680,52, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.574,88.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Omegna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Omegna (VB) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* campo di tiro a segno nazionale via Tiro a Segno n. 54», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/9201/DR-TO del 15 luglio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,15 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Omegna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.345,85, sino all'anno 2021 com-

preso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
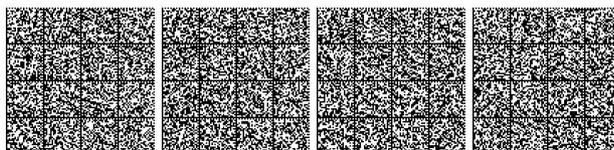
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,15.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villadossola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villadossola (VB) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno *ex* fascio piazza della Repubblica» e «*Ex* alveo fiume Toce Rovaccio», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2015/8051/DR-TO del 23 giugno 2015 e prot. n. 2015/16718/DR-TO del 14 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.755,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Villadossola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 34.915,21, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.755,36.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Baceno, di Domodossola, di Omegna e di Villadossola della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 58

22A00540

DECRETO 19 dicembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Novara, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6951/DGP-PBD del 19 maggio 2017 e n. 16236 del 26 ottobre 2020;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Novara (NO):

prot. n. 2015/8119/DR-TO del 25 giugno 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Armeno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Casa del fascio via Capitano Badanelli, 1 - 3»;

prot. n. 2015/3492/DR-TO del 23 marzo 2015 e prot. n. 2015/3493/DR-TO del 23 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Arona, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno demaniale alla riviera piazzale A. Moro (Lungolago centrale di Arona)» e «Terreno demaniale *ex* spiaggia lacuale cantiere della navigazione fra sponda lago Maggiore e v.le Baracca»;

prot. n. 2015/10175/DR-TO del 5 agosto 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Dormelletto, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Asilo infantile "Coniugi Tesio", via Monterosa»;

prot. n. 2015/5116/DR-TO del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/5118/DR-TO del 23.04.2015, prot. n. 2015/5114/DR-TO del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/5115/DR-TO del 23 aprile 2015 e prot. n. 2015/5117/DR-TO del 23 aprile 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Novara, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Striscia di terreno lungo il Viale di Piazza d 'Armi. Piazza d 'Armi», «Alloggio con box, Novara - Via Custodi 23», «Parcheggio Largo Alpini d'Italia facente parte del fabbricato detto Caserma Perrone», «Viale della Piazza d'Armi. Piazza d'Armi» e «Proprietà beni - proprietà Borsi Bernardo devoluti Stato - via Torgano»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 19926 del 15 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Armeno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Armeno (NO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* casa del fascio via Capitano Badanelli, 1 - 3», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/8119/DR-TO del 25 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.376,07 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Armeno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 61.137,11, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 9.376,07.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Arona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Arona (NO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno demaniale alla riviera piazzale A. Moro (Lungolago centrale di Arona)» e «Terreno demaniale *ex* spiaggia lacuale cantiere della navigazione fra sponda lago Maggiore e v.le Baracca», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2015/3492/DR-TO del 23 marzo 2015 e prot. n. 2015/3493/DR-TO del 23 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.273,68 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Arona.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 15.411,19, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.273,68.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Dormelletto

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Dormelletto (NO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Asilo infantile "Coniugi Tesio", via Monterosa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2015/10175/DR-TO del 5 agosto 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.051,86 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Dormelletto.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 19.556,99, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.051,86.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Novara

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Novara (NO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Striscia di terreno lungo il Viale di Piazza d'Armi. Piazza d'Armi», «Alloggio con box, Novara - Via Custodi 23», «Parcheggio Largo Alpini d'Italia facente parte del fabbricato detto Caserma Perrone», «Viale della Piazza d'Armi. Piazza d'Armi» e «Proprietà beni- proprietà Borsi Bernardo devoluti Stato- via Torgano», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2015/5116/DR-TO del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/5118/DR-TO del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/5114/DR-TO del 23 aprile 2015, prot. n. 2015/5115/DR-TO del 23 aprile 2015 e prot. n. 2015/5117/DR-TO del 23 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 56.415,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Novara.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 377.600,19, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 56.415,91.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Armeno, di Arona, di Dormelletto e di Novara della Provincia di Novara.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 77

22A00576
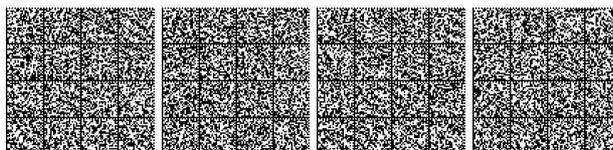
DECRETO 27 gennaio 2022.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 gennaio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 16.940 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 gennaio 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centosettantanove giorni con scadenza 29 luglio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.
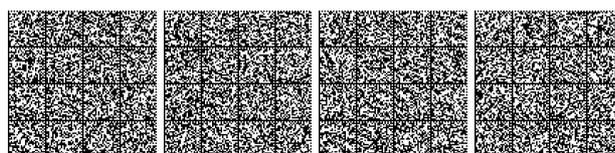
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
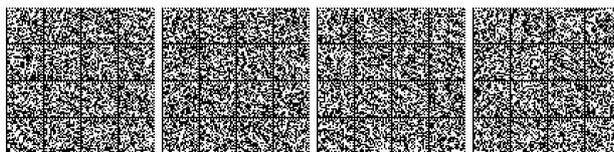
L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 gennaio 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al
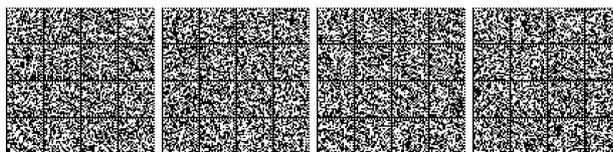
rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 gennaio 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A00697
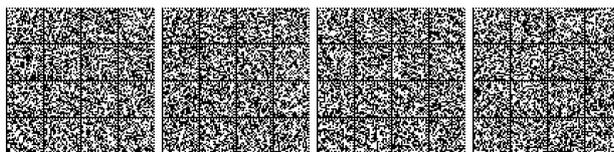
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 gennaio 2022.

Ripartizione del fondo, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Visto, in particolare, l'art. 65, comma 6 che prevede che al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto, inoltre, il successivo comma 7 del citato art. 65 che stabilisce che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Acquisite, in modalità telematica, le istanze inviate dagli enti interessati con la relativa attestazione della perdita di gettito per le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Esaminate le istanze pervenute e accertato, a seguito delle conseguenti verifiche, che le richieste dei comuni, ammissibili al ristoro, ammontano ad euro 3.276.390,43;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al ristoro previsto dal menzionato comma 7 dell'art. 65 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'art. 65, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ai fini del ristoro, in favore dei comuni per le minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all' art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 da parte dei soggetti che esercitano le attività di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ripartito per euro 3.276.390,43, secondo gli importi indicati nell'allegato A e sulla base delle modalità definite nell'allegato B «Nota metodologica».

Art. 2.

Con successivi provvedimenti si potrà procedere a ulteriori riparti sulla base di documentazione integrativa prodotta dai comuni a dimostrazione del mancato gettito inerente le fattispecie previste dalla normativa oggetto del decreto.

Art. 3.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO
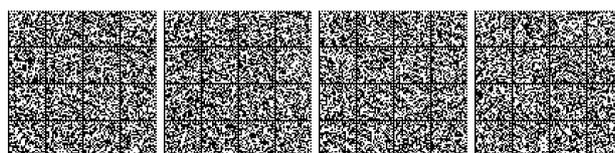
Allegato A - Ristori per minori entrate di cui all'articolo 65, commi 6-7, D.L. n. 73/2021

Regione	Provincia	Ente	Codice catastale	Importo
ABRUZZO	CHIETI	CASALBORDINO	B865	1.805,00
ABRUZZO	CHIETI	VASTO	E372	14.037,43
ABRUZZO	CHIETI	LANCIANO	E435	7.339,15
ABRUZZO	CHIETI	ORSOGNA	G128	240,00
ABRUZZO	CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424	48,00
ABRUZZO	CHIETI	SAN SALVO	I148	518,00
ABRUZZO	L'AQUILA	CARSOLI	B842	1.120,00
ABRUZZO	L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723	1.500,00
ABRUZZO	L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484	463,00
ABRUZZO	L'AQUILA	SULMONA	I804	2.385,00
ABRUZZO	L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041	100,00
ABRUZZO	PESCARA	ALANNO	A120	201,50
ABRUZZO	PESCARA	CEPAGATTI	C474	1.841,00
ABRUZZO	PESCARA	COLLECORVINO	C853	122,00
ABRUZZO	PESCARA	MONTESILVANO	F646	7.480,00
ABRUZZO	PESCARA	SPOLTORE	I922	6.500,00
ABRUZZO	TERAMO	ATRI	A488	1.000,00
ABRUZZO	TERAMO	GIULIANOVA	E058	13.894,00
ABRUZZO	TERAMO	MARTINSICURO	E989	448,56
ABRUZZO	TERAMO	MORRO D'ORO	F747	1.000,00
ABRUZZO	TERAMO	PINETO	F831	1.456,00
ABRUZZO	TERAMO	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	I318	2.043,00
ABRUZZO	TERAMO	SILVI	I741	2.884,00
ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	L103	2.601,00
BASILICATA	MATERA	MIGLIONICO	F201	186,00
BASILICATA	MATERA	TRICARICO	L418	100,00
BASILICATA	MATERA	TURSI	L477	500,00
BASILICATA	POTENZA	ACERENZA	A020	40,00
BASILICATA	POTENZA	ANZI	A321	179,40
BASILICATA	POTENZA	CALVELLO	B440	100,00
BASILICATA	POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549	261,06
BASILICATA	POTENZA	CHIAROMONTE	C619	130,00
BASILICATA	POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010	478,21
BASILICATA	POTENZA	EPISCOPIA	D414	150,30
BASILICATA	POTENZA	LATRONICO	E474	150,00
BASILICATA	POTENZA	LAURENZANA	E482	200,00
BASILICATA	POTENZA	PESCOPAGANO	G496	292,50
BASILICATA	POTENZA	PICERNO	G590	50,00
BASILICATA	POTENZA	POTENZA	G942	4.313,00
BASILICATA	POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646	97,73
BASILICATA	POTENZA	SAN FELE	H831	588,75
BASILICATA	POTENZA	VENOSA	L738	1.575,00
BASILICATA	POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859	388,32
CALABRIA	CATANZARO	BORGIA	B002	190,00
CALABRIA	CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744	951,71
CALABRIA	CATANZARO	JACURSO	E274	20,00
CALABRIA	CATANZARO	MONTEPAONE	F586	500,00
CALABRIA	CATANZARO	ZAGARISE	M140	306,56
CALABRIA	COSENZA	ACRI	A053	6.250,00
CALABRIA	COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773	2.856,00
CALABRIA	COSENZA	VILLAPIANA	B903	1.200,00
CALABRIA	COSENZA	CASSANO ALL'IONIO	C002	4.991,00
CALABRIA	COSENZA	CASTROVILLARI	C349	1.960,00
CALABRIA	COSENZA	CETRARO	C588	2.418,00
CALABRIA	COSENZA	FUSCALDO	D828	1.416,00
CALABRIA	COSENZA	GRISOLIA	E185	211,49
CALABRIA	COSENZA	LAINO CASTELLO	E419	53,97
CALABRIA	COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775	187,50
CALABRIA	COSENZA	ORSOMARSO	G129	199,20
CALABRIA	COSENZA	RENDE	H235	9.506,00
CALABRIA	COSENZA	SCALEA	I489	11.724,00
CALABRIA	COSENZA	TORANO CASTELLO	L206	2.500,00
CALABRIA	CROTONE	CASABONA	B857	180,00
CALABRIA	CROTONE	CUTRO	D236	859,95
CALABRIA	CROTONE	STRONGOLI	I982	150,00
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718	77,41
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479	1.000,00
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	SAMO	H013	116,40
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456	961,35
CALABRIA	VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169	231,09
CALABRIA	VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596	786,25
CALABRIA	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537	260,40
CALABRIA	VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945	1.100,00
CAMPANIA	AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399	1.296,00
CAMPANIA	AVELLINO	ATRIPALDA	A489	860,16
CAMPANIA	AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206	1.600,00

CAMPANIA	AVELLINO	LAPIO	E448	100,00
CAMPANIA	AVELLINO	LIONI	E605	2.041,18
CAMPANIA	AVELLINO	MONTELLA	F546	565,00
CAMPANIA	AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219	1.700,00
CAMPANIA	BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650	800,00
CAMPANIA	BENEVENTO	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	F494	181,00
CAMPANIA	BENEVENTO	PADULI	G227	700,00
CAMPANIA	BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243	600,00
CAMPANIA	BENEVENTO	PONTE	G827	600,00
CAMPANIA	BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087	50,00
CAMPANIA	BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145	300,00
CAMPANIA	CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704	500,00
CAMPANIA	CASERTA	CAPUA	B715	3.523,00
CAMPANIA	CASERTA	CESA	C561	500,00
CAMPANIA	CASERTA	LETINO	E554	50,00
CAMPANIA	CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661	200,00
CAMPANIA	CASERTA	TEVEROLA	L155	500,00
CAMPANIA	NAPOLI	CAMPOSANO	B565	300,00
CAMPANIA	NAPOLI	CASAVATORE	B946	1.000,00
CAMPANIA	NAPOLI	COMIZIANO	C929	220,00
CAMPANIA	NAPOLI	VILLARICCA	G309	500,00
CAMPANIA	SALERNO	AQUARA	A343	100,00
CAMPANIA	SALERNO	BATTIPAGLIA	A717	7.900,00
CAMPANIA	SALERNO	BUONABITACOLO	B266	500,00
CAMPANIA	SALERNO	CAMPORA	B555	2.478,99
CAMPANIA	SALERNO	CASAL VELINO	B895	5.181,00
CAMPANIA	SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959	273,79
CAMPANIA	SALERNO	COLLIANO	C879	397,50
CAMPANIA	SALERNO	CONTRONE	C973	110,00
CAMPANIA	SALERNO	EBOLI	D390	194,00
CAMPANIA	SALERNO	ISPANI	E365	435,00
CAMPANIA	SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913	316,59
CAMPANIA	SALERNO	PIAGGINE	G538	165,00
CAMPANIA	SALERNO	RICIGLIANO	H277	61,04
CAMPANIA	SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907	200,00
CAMPANIA	SALERNO	SARNO	I438	5.000,00
CAMPANIA	SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628	3.240,00
CAMPANIA	SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860	1.000,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BARICELLA	A665	523,50
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	A944	10.899,32
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MARZABOTTO	B689	265,20
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	C121	249,60
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE	C185	446,26
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204	500,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265	46,80
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTENASO	C292	1.567,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296	309,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MEDICINA	F083	1.350,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MINERBIO	F219	86,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONGHIDORO	F363	386,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONZUNO	F706	135,81
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA	G205	855,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	G467	4.332,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566	88,00
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIANORO	G570	249,60
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643	4.808,88
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945	3.217,50
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110	860,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	ARGENTA	A393	3.511,11
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BONDENO	A965	2.000,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COMACCHIO	C912	4.860,42
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COPPARO	C980	1.772,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	D548	8.000,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	LAGOSANTO	E410	935,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MESOLA	F156	185,09
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	POGGIO RENATICO	G768	1.816,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FISCAGLIA	M323	1.118,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	TERRE DEL RENO	M381	395,00
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	TRESIGNANA	M409	616,02
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	C339	483,00
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	CESENATICO	C574	5.514,86
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	GATTEO	D935	1.455,92
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	MELDOLA	F097	579,00
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	PREDAPPIO	H017	799,00
EMILIA ROMAGNA	FORLI'-CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437	723,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOGALLIANO	B539	575,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOSANTO	B566	110,88
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CARPI	B819	10.843,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107	313,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242	404,80
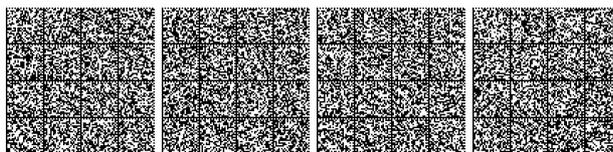
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287	1.092,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAVEZZO	C398	734,84
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951	583,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MEDOLLA	F087	633,60
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA	F240	621,93
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MODENA	F257	32.720,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SERRAMAZZONI	F357	1.374,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NONANTOLA	F930	1.303,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NOVI DI MODENA	F966	274,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393	163,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835	461,24
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN POSSIDONIO	I128	422,80
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SOLIERA	I802	14,00
EMILIA ROMAGNA	MODENA	ZOCCA	M183	435,84
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FIDENZA	B034	6.780,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042	826,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLORNO	C904	63,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FELINO	D526	350,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LANGHIRANO	E438	230,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882	488,07
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PARMA	G337	6.764,10
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALSOMAGGIORE TERME	H720	3.907,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORAGNA	I840	214,00
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411	3.020,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	BETTOLA	A831	390,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025	3.273,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CADEO	B332	326,50
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CAORSO	B643	1.100,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812	315,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261	389,38
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	D611	1.807,24
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	GROPPARELLO	E196	89,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	E726	404,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA	F671	220,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PIACENZA	G535	12.393,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557	1.648,76
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PODENZANO	G747	659,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PONTE DELL'OLIO	G842	810,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	ROTTOFRENO	H593	987,69
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887	335,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VIGOLZONE	L897	31,00
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386	176,40
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BRISIGHELLA	B188	263,00
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982	126,00
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065	358,00
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CERVIA	C553	11.429,34
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RIOLO TERME	H302	458,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573	993,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850	1.047,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BORETTO	A988	255,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328	1.449,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825	350,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218	1.507,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI	C219	2.642,73
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037	2.590,74
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232	398,96
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772	378,24
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463	2.891,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947	1.967,21
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122	2.094,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628	614,00
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN POLO D'ENZA	I123	465,50
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SANT'ILARIO D'ENZA	I342	1.299,50
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496	12.804,00
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	BELLARIA-IGEA MARINA	A747	2.342,00
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	CATTOLICA	C357	10.162,00
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	RICCIONE	H274	18.597,00
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	RIMINI	H294	18.322,86
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	SANT'AGATA FELTRIA	I201	899,40
EMILIA ROMAGNA	RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304	3.884,00
LAZIO	FROSINONE	CASSINO	C034	4.316,00
LAZIO	FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338	1.127,86
LAZIO	FROSINONE	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	I256	800,00
LAZIO	FROSINONE	VEROLI	L780	216,00
LAZIO	LATINA	APRILIA	A341	1.671,00
LAZIO	LATINA	FORMIA	D708	2.732,25
LAZIO	LATINA	GAETA	D843	390,00
LAZIO	LATINA	ITRI	E375	211,14
LAZIO	LATINA	LATINA	E472	8.000,00
LAZIO	LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616	37,80
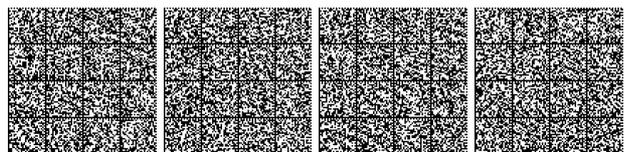
LAZIO	LATINA	SPERLONGA	I892	468,76
LAZIO	RIETI	POGGIO CATINO	G757	32,21
LAZIO	RIETI	POSTA	G934	243,00
LAZIO	ROMA	ALBANO LAZIALE	A132	737,00
LAZIO	ROMA	ARSOLI	A446	540,00
LAZIO	ROMA	ARTENA	A449	1.110,00
LAZIO	ROMA	BRACCIANO	B114	245,25
LAZIO	ROMA	CAPENA	B649	975,00
LAZIO	ROMA	COLLEFERRO	C858	494,00
LAZIO	ROMA	FIANO ROMANO	D561	4.875,00
LAZIO	ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263	1.140,00
LAZIO	ROMA	PALESTRINA	G274	194,60
LAZIO	ROMA	POMEZIA	G811	6.300,00
LAZIO	ROMA	ROMA	H501	161.874,00
LAZIO	ROMA	SANTA MARINELLA	I255	2.664,00
LAZIO	ROMA	LADISPOLI	M212	16.923,00
LAZIO	ROMA	ARDEA	M213	18.750,00
LAZIO	ROMA	SAN CESAREO	M295	1.461,00
LAZIO	ROMA	FIUMICINO	M297	1.092,00
LAZIO	VITERBO	BLERA	A857	30,00
LAZIO	VITERBO	CANEPINA	B597	300,00
LAZIO	VITERBO	CANINO	B604	331,00
LAZIO	VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419	8.528,75
LAZIO	VITERBO	MONTE ROMANO	F603	240,00
LAZIO	VITERBO	NEPI	F868	629,54
LAZIO	VITERBO	VETRALLA	L814	400,00
LIGURIA	GENOVA	BUSALLA	B282	866,90
LIGURIA	GENOVA	CAMPO LIGURE	B538	474,41
LIGURIA	GENOVA	CASELLA	B956	970,00
LIGURIA	GENOVA	CHIAVARI	C621	7.910,00
LIGURIA	GENOVA	COGOLETO	C823	300,00
LIGURIA	GENOVA	GENOVA	D969	162.000,00
LIGURIA	GENOVA	RAPALLO	H183	17.111,74
LIGURIA	GENOVA	ROSSIGLIONE	H581	450,00
LIGURIA	GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693	12.650,00
LIGURIA	GENOVA	TIGLIETO	L167	183,00
LIGURIA	GENOVA	ZOAGLI	M182	334,00
LIGURIA	IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365	5.737,50
LIGURIA	LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463	5.000,00
LIGURIA	LA SPEZIA	LERICI	E542	1.889,00
LIGURIA	LA SPEZIA	LEVANTO	E560	2.662,00
LIGURIA	LA SPEZIA	LUNI	G143	165,00
LIGURIA	LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363	609,00
LIGURIA	LA SPEZIA	SARZANA	I449	1.341,00
LIGURIA	SAVONA	ALASSIO	A122	10.499,00
LIGURIA	SAVONA	ALBENGA	A145	12.225,40
LIGURIA	SAVONA	ANDORA	A278	14.124,23
LIGURIA	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369	1.676,00
LIGURIA	SAVONA	CELLE LIGURE	C443	2.444,00
LIGURIA	SAVONA	FINALE LIGURE	D600	3.997,00
LIGURIA	SAVONA	LOANO	E632	7.303,00
LIGURIA	SAVONA	SAVONA	I480	3.603,00
LIGURIA	SAVONA	SPOTORNO	I926	6.838,00
LOMBARDIA	BERGAMO	ALBINO	A163	2.941,00
LOMBARDIA	BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	A216	110,88
LOMBARDIA	BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246	7.179,30
LOMBARDIA	BERGAMO	ARDESIO	A383	209,00
LOMBARDIA	BERGAMO	BERGAMO	A794	36.895,64
LOMBARDIA	BERGAMO	BOLTIERE	A950	1.829,52
LOMBARDIA	BERGAMO	SAN PAOLO D'ARGON	B310	256,00
LOMBARDIA	BERGAMO	CALCINATE	B393	261,42
LOMBARDIA	BERGAMO	CANONICA D'ADDA	B618	799,00
LOMBARDIA	BERGAMO	CARAVAGGIO	B731	935,85
LOMBARDIA	BERGAMO	CISERANO	C730	1.127,00
LOMBARDIA	BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894	324,00
LOMBARDIA	BERGAMO	ENTRATICO	D411	50,00
LOMBARDIA	BERGAMO	FONTANELLA	D672	1.108,99
LOMBARDIA	BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI	D727	400,00
LOMBARDIA	BERGAMO	GANDINO	D905	1.453,75
LOMBARDIA	BERGAMO	GANDOSSO	D906	30,00
LOMBARDIA	BERGAMO	LOVERE	E704	317,00
LOMBARDIA	BERGAMO	MOZZANICA	F786	897,00
LOMBARDIA	BERGAMO	MOZZO	F791	579,00
LOMBARDIA	BERGAMO	PONTE NOSSA	F941	1.350,00
LOMBARDIA	BERGAMO	OSIO SOTTO	G160	573,12
LOMBARDIA	BERGAMO	PEDRENGO	G412	39,00
LOMBARDIA	BERGAMO	PONTIROLO NUOVO	G867	335,35
LOMBARDIA	BERGAMO	PRESEZZO	H046	309,00
LOMBARDIA	BERGAMO	ROGNO	H492	593,00
LOMBARDIA	BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA	H509	3.700,00
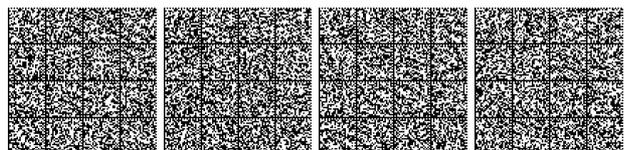
LOMBARDIA	BERGAMO	SERINA	I629	900,00
LOMBARDIA	BERGAMO	VERTOVA	L795	2.817,24
LOMBARDIA	BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569	2.153,60
LOMBARDIA	BRESCIA	BAGOLINO	A578	510,00
LOMBARDIA	BRESCIA	BARBARIGA	A630	1.117,50
LOMBARDIA	BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035	1.585,86
LOMBARDIA	BRESCIA	BORGOSATOLLO	B040	168,00
LOMBARDIA	BRESCIA	BOTTICINO	B091	361,92
LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	B157	2.375,22
LOMBARDIA	BRESCIA	CALCINATO	B394	1.163,00
LOMBARDIA	BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698	403,36
LOMBARDIA	BRESCIA	CARPENEDOLO	B817	1.500,00
LOMBARDIA	BRESCIA	CASTREZZATO	C332	815,00
LOMBARDIA	BRESCIA	CHIARI	C618	365,00
LOMBARDIA	BRESCIA	COLOGNE	C893	243,00
LOMBARDIA	BRESCIA	GAVARDO	D940	1.449,00
LOMBARDIA	BRESCIA	GHEDI	D999	940,09
LOMBARDIA	BRESCIA	GOTTOLENGO	E116	1.396,00
LOMBARDIA	BRESCIA	ISEO	E333	378,00
LOMBARDIA	BRESCIA	ISORELLA	E364	1.089,36
LOMBARDIA	BRESCIA	LENO	E526	1.000,00
LOMBARDIA	BRESCIA	LUMEZZANE	E738	266,00
LOMBARDIA	BRESCIA	MANERBIO	E884	2.582,00
LOMBARDIA	BRESCIA	MARCHENO	E928	189,00
LOMBARDIA	BRESCIA	MAZZANO	F063	1.193,04
LOMBARDIA	BRESCIA	MONTICHIARI	F471	1.000,00
LOMBARDIA	BRESCIA	NUVOLENTO	F989	165,59
LOMBARDIA	BRESCIA	NUVOLERA	F990	661,80
LOMBARDIA	BRESCIA	ORZIVECCHI	G150	407,00
LOMBARDIA	BRESCIA	PALAZZOLO SULL'OGLIO	G264	693,00
LOMBARDIA	BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391	364,00
LOMBARDIA	BRESCIA	PRALBOINO	G977	524,00
LOMBARDIA	BRESCIA	PROVAGLIO D'ISEO	H078	1.145,00
LOMBARDIA	BRESCIA	RONCADELLE	H525	494,00
LOMBARDIA	BRESCIA	ROVATO	H598	751,50
LOMBARDIA	BRESCIA	SAN ZENO NAVIGLIO	I412	154,00
LOMBARDIA	BRESCIA	SAREZZO	I433	7.747,00
LOMBARDIA	BRESCIA	SELLERO	I588	150,00
LOMBARDIA	BRESCIA	SIRMIONE	I633	12.048,03
LOMBARDIA	BRESCIA	SULZANO	L002	13,00
LOMBARDIA	BRESCIA	TOSCOLANO- MADERNO	L312	137,09
LOMBARDIA	BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339	3.531,76
LOMBARDIA	BRESCIA	URAGO D'OGLIO	L494	1.698,50
LOMBARDIA	BRESCIA	VESTONE	L812	71,00
LOMBARDIA	BRESCIA	VOBARNO	M104	854,00
LOMBARDIA	COMO	ALBIOLO	A164	3.253,00
LOMBARDIA	COMO	CANTU'	B639	3.328,28
LOMBARDIA	COMO	COMO	C933	7.225,71
LOMBARDIA	COMO	GRANDATE	E139	2.101,00
LOMBARDIA	COMO	ROVELLASCA	H601	345,00
LOMBARDIA	COMO	SCHIGNANO	I529	45,00
LOMBARDIA	COMO	UGGIATE-TREVANO	L487	11.000,00
LOMBARDIA	COMO	GRAVEDONA ED UNITI	M315	700,00
LOMBARDIA	CREMONA	CASALMAGGIORE	B898	795,00
LOMBARDIA	CREMONA	CASALMORANO	B900	427,56
LOMBARDIA	CREMONA	CASTELLEONE	C153	399,40
LOMBARDIA	CREMONA	CHIEVE	C634	50,00
LOMBARDIA	CREMONA	CREMONA	D150	7.414,64
LOMBARDIA	CREMONA	MONTE CREMASCO	F434	225,00
LOMBARDIA	CREMONA	OSTIANO	G185	1.152,60
LOMBARDIA	CREMONA	SERGNANO	I627	634,55
LOMBARDIA	CREMONA	SONCINO	I827	539,00
LOMBARDIA	CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935	86,00
LOMBARDIA	CREMONA	TRIGOLO	L426	589,00
LOMBARDIA	CREMONA	VESCOVATO	L806	389,00
LOMBARDIA	LECCO	BARZAGO	A683	698,00
LOMBARDIA	LECCO	BARZANO'	A686	2.151,00
LOMBARDIA	LECCO	CASATENOVO	B943	514,00
LOMBARDIA	LECCO	CASSAGO BRIANZA	B996	490,00
LOMBARDIA	LECCO	COLICO	C839	2.403,00
LOMBARDIA	LECCO	CREMENO	D145	24,00
LOMBARDIA	LECCO	DERVIO	D280	100,00
LOMBARDIA	LECCO	IMBERSAGO	E287	1.145,00
LOMBARDIA	LECCO	LOMAGNA	E656	95,00
LOMBARDIA	LECCO	MISSAGLIA	F248	1.158,00
LOMBARDIA	LECCO	OSNAGO	G161	613,00
LOMBARDIA	LECCO	PADERNO D'ADDA	G218	644,00
LOMBARDIA	LECCO	ROBBIATE	G223	92,00
LOMBARDIA	LECCO	VALMADRERA	L634	667,00
LOMBARDIA	LODI	CASALPUSTERLENGO	B910	2.957,00

LOMBARDIA	LODI	CASTIGLIONE D'ADDA	C304	618,76
LOMBARDIA	LODI	CERVIGNANO D'ADDA	C555	130,00
LOMBARDIA	LODI	CORNO GIOVINE	D028	400,00
LOMBARDIA	LODI	GUARDAMIGLIO	E238	498,00
LOMBARDIA	LODI	LODI	E648	5.582,00
LOMBARDIA	LODI	MALEO	E852	996,25
LOMBARDIA	LODI	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	F260	1.651,00
LOMBARDIA	LODI	MULAZZANO	F801	4.356,25
LOMBARDIA	LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140	300,00
LOMBARDIA	LODI	SECUGNAGO	I561	200,00
LOMBARDIA	LODI	CASTELGERUNDO	M393	403,75
LOMBARDIA	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038	475,00
LOMBARDIA	MANTOVA	BOZZOLO	B110	1.366,00
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALMORO	B901	383,56
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	C312	356,00
LOMBARDIA	MANTOVA	GOITO	E078	773,00
LOMBARDIA	MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261	1.136,00
LOMBARDIA	MANTOVA	MARMIROLO	E962	287,00
LOMBARDIA	MANTOVA	MOGLIA	F267	1.300,00
LOMBARDIA	MANTOVA	PEGOGNAGA	G417	978,00
LOMBARDIA	MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753	1.889,76
LOMBARDIA	MANTOVA	QUINGENTOLE	H129	471,81
LOMBARDIA	MANTOVA	QUISTELLO	H143	1.037,19
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771	740,00
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	H870	248,97
LOMBARDIA	MANTOVA	SOLFERINO	I801	166,00
LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA	L020	3.289,00
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGO VIRGILIO	M340	386,00
LOMBARDIA	MILANO	ABBIATEGRASSO	A010	6.205,00
LOMBARDIA	MILANO	ARLUNO	A413	1.236,00
LOMBARDIA	MILANO	BAREGGIO	A652	3.144,00
LOMBARDIA	MILANO	BELLINZAGO LOMBARDO	A751	185,00
LOMBARDIA	MILANO	BERNATE TICINO	A804	927,57
LOMBARDIA	MILANO	BUSSERO	B292	916,27
LOMBARDIA	MILANO	BUSTO GAROLFO	B301	830,00
LOMBARDIA	MILANO	CASOREZZO	B989	13,00
LOMBARDIA	MILANO	CASSANO D'ADDA	C003	4.797,00
LOMBARDIA	MILANO	PERO	C013	1.443,00
LOMBARDIA	MILANO	CASSINA DE' PECCHI	C014	2.390,00
LOMBARDIA	MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033	500,00
LOMBARDIA	MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523	5.512,54
LOMBARDIA	MILANO	CERRO MAGGIORE	C537	2.234,15
LOMBARDIA	MILANO	CESANO BOSCONE	C565	258,00
LOMBARDIA	MILANO	CORNAREDO	D018	7.384,55
LOMBARDIA	MILANO	CUSAGO	D229	262,50
LOMBARDIA	MILANO	CUSANO MILANINO	D231	946,00
LOMBARDIA	MILANO	GESSATE	D995	1.353,00
LOMBARDIA	MILANO	GORGONZOLA	E094	4.753,25
LOMBARDIA	MILANO	INVERUNO	E313	500,00
LOMBARDIA	MILANO	INZAGO	E317	702,00
LOMBARDIA	MILANO	LEGNANO	E514	36.000,00
LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	E801	8.941,25
LOMBARDIA	MILANO	MELEGNANO	F100	4.151,00
LOMBARDIA	MILANO	MELZO	F119	5.041,00
LOMBARDIA	MILANO	MILANO	F205	104.649,43
LOMBARDIA	MILANO	MOTTA VISCONTI	F783	1.587,00
LOMBARDIA	MILANO	NOVATE MILANESE	F955	1.970,64
LOMBARDIA	MILANO	OPERA	G078	2.500,00
LOMBARDIA	MILANO	PADERNO DUGNANO	G220	2.630,00
LOMBARDIA	MILANO	PIOLTELLO	G686	193,00
LOMBARDIA	MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965	1.625,63
LOMBARDIA	MILANO	RESCALDINA	H240	127,00
LOMBARDIA	MILANO	RHO	H264	3.570,00
LOMBARDIA	MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373	936,00
LOMBARDIA	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930	260,00
LOMBARDIA	MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361	425,62
LOMBARDIA	MILANO	SEDRIANO	I566	2.337,00
LOMBARDIA	MILANO	SEGRATE	I577	366,00
LOMBARDIA	MILANO	SENAGO	I602	1.750,09
LOMBARDIA	MILANO	SESTO SAN GIOVANNI	I690	5.120,00
LOMBARDIA	MILANO	SETTALA	I696	231,00
LOMBARDIA	MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409	2.860,00
LOMBARDIA	MILANO	TRUCCAZZANO	L454	260,00
LOMBARDIA	MILANO	TURBIGO	L471	970,00
LOMBARDIA	MILANO	VILLA CORTESE	L928	1.133,00
LOMBARDIA	MILANO	VIMODRONE	M053	6.000,00
LOMBARDIA	MILANO	VERMEZZO CON ZELO	M424	20,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	AGRATE BRIANZA	A087	2.230,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	BELLUSCO	A759	1.610,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	BERNAREGGIO	A802	960,00
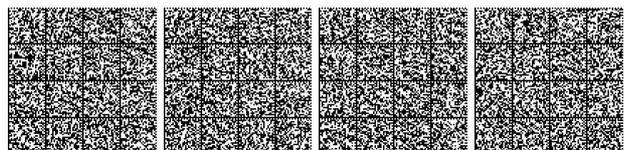
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	A818	250,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	BIASSONO	A849	1.601,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	BURAGO DI MOLGORA	B272	181,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	CESANO MADERNO	C566	2.090,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	CONCOREZZO	C952	3.315,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	CORNATE D'ADDA	D019	726,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	DESIO	D286	4.059,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	GIUSSANO	E063	4.296,64
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	MONZA	F704	5.472,30
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	SEVESO	I709	2.358,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	SULBIATE	I998	910,85
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	USMATE VELATE	L511	1.294,78
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	VAREDO	L677	1.023,00
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	VILLASANTA	M017	4.331,00
LOMBARDIA	PAVIA	BELGIOIOSO	A741	4.195,00
LOMBARDIA	PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038	300,00
LOMBARDIA	PAVIA	CASEI GEROLA	B954	275,23
LOMBARDIA	PAVIA	CASORATE PRIMO	B988	1.350,00
LOMBARDIA	PAVIA	GAMBOLO'	D901	1.908,00
LOMBARDIA	PAVIA	SIZIANO	E265	699,00
LOMBARDIA	PAVIA	MEDE	F080	2.133,00
LOMBARDIA	PAVIA	MONTU' BECCARIA	F701	12,60
LOMBARDIA	PAVIA	MORTARA	F754	2.058,17
LOMBARDIA	PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336	2.465,00
LOMBARDIA	PAVIA	ROMAGNESE	H505	750,00
LOMBARDIA	PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014	396,00
LOMBARDIA	PAVIA	TROMELLO	L449	2.715,32
LOMBARDIA	PAVIA	TROVO	L453	419,00
LOMBARDIA	PAVIA	VIGEVANO	L872	26.388,00
LOMBARDIA	PAVIA	ZAVATTARELLO	M150	118,74
LOMBARDIA	SONDRIO	CHIAVENNA	C623	90,00
LOMBARDIA	SONDRIO	DELEBIO	D266	400,00
LOMBARDIA	SONDRIO	LIVIGNO	E621	47,00
LOMBARDIA	SONDRIO	SAMOLACO	H752	263,00
LOMBARDIA	SONDRIO	SONDRIO	I829	831,00
LOMBARDIA	VARESE	BUSTO ARSIZIO	B300	5.574,00
LOMBARDIA	VARESE	CAIRATE	B368	3.683,00
LOMBARDIA	VARESE	CARDANO AL CAMPO	B754	143,60
LOMBARDIA	VARESE	CASTELLANZA	C139	1.330,00
LOMBARDIA	VARESE	CISLAGO	C732	220,00
LOMBARDIA	VARESE	GERENZANO	D981	2.880,02
LOMBARDIA	VARESE	MALNATE	E863	688,00
LOMBARDIA	VARESE	SOLBIATE OLONA	I794	821,00
LOMBARDIA	VARESE	VARESE	L682	11.668,00
MARCHE	ANCONA	CHIARAVALLE	C615	362,00
MARCHE	ANCONA	CUPRAMONTANA	D211	500,00
MARCHE	ANCONA	FABRIANO	D451	1.060,00
MARCHE	ANCONA	SASSOFERRATO	I461	84,00
MARCHE	ANCONA	SENIGALLIA	I608	1.071,07
MARCHE	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462	1.300,00
MARCHE	ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096	1.250,00
MARCHE	ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652	100,00
MARCHE	ASCOLI PICENO	FORCE	D691	1.000,00
MARCHE	ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005	668,35
MARCHE	ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	H769	24.198,14
MARCHE	FERMO	AMANDOLA	A252	130,03
MARCHE	FERMO	PONZANO DI FERMO	G873	1.485,00
MARCHE	FERMO	PORTO SAN GIORGIO	G920	5.488,20
MARCHE	FERMO	PORTO SANT'ELPIDIO	G921	237,60
MARCHE	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770	12.601,63
MARCHE	MACERATA	POTENZA PICENA	F632	848,00
MARCHE	MACERATA	PIORACO	G690	150,00
MARCHE	MACERATA	PORTO RECANATI	G919	2.646,00
MARCHE	MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156	634,00
MARCHE	MACERATA	TOLENTINO	L191	1.027,00
MARCHE	MACERATA	TREIA	L366	108,00
MARCHE	PESARO E URBINO	CARPEGNA	B816	910,80
MARCHE	PESARO E URBINO	FERMIGNANO	D541	724,00
MARCHE	PESARO E URBINO	FOSSOMBRONE	D749	1.474,00
MARCHE	PESARO E URBINO	GABICCE MARE	D836	350,00
MARCHE	PESARO E URBINO	PERGOLA	G453	1.115,74
MARCHE	PESARO E URBINO	PESARO	G479	5.103,79
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519	720,00
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550	3.030,00
MOLISE	CAMPOBASSO	RICCIA	H273	517,65
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052	7.400,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182	6.496,66
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885	6.137,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASSINE	C027	308,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148	215,00

PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243	1.020,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MURISENGO	F814	126,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965	7.321,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	OVADA	G197	879,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121	111,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150	160,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SILVANO D'ORBA	I738	344,80
PIEMONTE	ALESSANDRIA	STAZZANO	I941	296,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TORTONA	L304	481,00
PIEMONTE	ALESSANDRIA	VALENZA	L570	4.341,15
PIEMONTE	ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123	582,00
PIEMONTE	ASTI	ASTI	A479	6.256,68
PIEMONTE	ASTI	CANELLI	B594	3.413,00
PIEMONTE	ASTI	CASTAGNOLE DELLE LANZE	C049	700,00
PIEMONTE	ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232	2.224,35
PIEMONTE	ASTI	MONCALVO	F336	1.475,00
PIEMONTE	ASTI	MONTEGROSSO D'ASTI	F527	90,00
PIEMONTE	ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902	2.550,00
PIEMONTE	ASTI	SAN DAMIANO D'ASTI	H811	565,00
PIEMONTE	BIELLA	CAVAGLIA'	C363	2.539,00
PIEMONTE	BIELLA	COSSATO	D094	2.727,96
PIEMONTE	BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880	17,00
PIEMONTE	CUNEO	AISONE	A113	100,00
PIEMONTE	CUNEO	ALBA	A124	6.126,00
PIEMONTE	CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571	1.194,00
PIEMONTE	CUNEO	BARGE	A660	1.883,75
PIEMONTE	CUNEO	BERNEZZO	A805	998,45
PIEMONTE	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033	357,50
PIEMONTE	CUNEO	BOVES	B101	999,61
PIEMONTE	CUNEO	BRA	B111	3.250,00
PIEMONTE	CUNEO	CANALE	B573	1.118,50
PIEMONTE	CUNEO	CARAGLIO	B719	986,00
PIEMONTE	CUNEO	CARRU'	B841	1.523,00
PIEMONTE	CUNEO	CAVALLERLEONE	C375	177,00
PIEMONTE	CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376	908,00
PIEMONTE	CUNEO	CERVASCA	C547	726,00
PIEMONTE	CUNEO	CEVA	C589	1.581,00
PIEMONTE	CUNEO	CHERASCO	C599	790,00
PIEMONTE	CUNEO	CORTEMILIA	D062	310,00
PIEMONTE	CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120	800,00
PIEMONTE	CUNEO	CUNEO	D205	9.880,00
PIEMONTE	CUNEO	DEMONTE	D271	424,00
PIEMONTE	CUNEO	FARIGLIANO	D499	721,00
PIEMONTE	CUNEO	FOSSANO	D742	6.756,20
PIEMONTE	CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751	88,20
PIEMONTE	CUNEO	GAIOLA	D856	540,00
PIEMONTE	CUNEO	GARESSIO	D920	158,00
PIEMONTE	CUNEO	GUARENE	E251	578,69
PIEMONTE	CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808	163,00
PIEMONTE	CUNEO	MANTA	E894	1.876,00
PIEMONTE	CUNEO	MORETTA	F723	1.174,00
PIEMONTE	CUNEO	PAESANA	G228	2.288,14
PIEMONTE	CUNEO	PIASCO	G575	869,00
PIEMONTE	CUNEO	RACCONIGI	H150	845,00
PIEMONTE	CUNEO	ROBILANTE	H377	594,00
PIEMONTE	CUNEO	ROCCAVIONE	H453	817,00
PIEMONTE	CUNEO	SALUZZO	H727	3.112,00
PIEMONTE	CUNEO	SANFRONT	H852	190,00
PIEMONTE	CUNEO	SAVIGLIANO	I470	2.000,00
PIEMONTE	CUNEO	VALLORIATE	L631	50,00
PIEMONTE	CUNEO	VERZUOLO	L804	570,00
PIEMONTE	CUNEO	VILLAFALLETTO	L942	248,00
PIEMONTE	CUNEO	VILLANOVA MONDOVI'	L974	465,00
PIEMONTE	NOVARA	ARONA	A429	5.100,00
PIEMONTE	NOVARA	BORGO TICINO	B043	1.240,00
PIEMONTE	NOVARA	FONTANETO D'AGOGNA	D675	1.020,00
PIEMONTE	NOVARA	GALLIATE	D872	5.300,00
PIEMONTE	NOVARA	GOZZANO	E120	163,00
PIEMONTE	NOVARA	NOVARA	F952	6.773,01
PIEMONTE	NOVARA	OLEGGIO	G019	4.133,00
PIEMONTE	NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502	415,00
PIEMONTE	TORINO	AGLIE'	A074	400,00
PIEMONTE	TORINO	AIRASCA	A109	134,30
PIEMONTE	TORINO	AVIGLIANA	A518	1.519,00
PIEMONTE	TORINO	BORGARO TORINESE	A990	2.472,00
PIEMONTE	TORINO	BRANDIZZO	B121	1.707,20
PIEMONTE	TORINO	BRICHERASIO	B171	284,00
PIEMONTE	TORINO	BRUINO	B216	1.210,00
PIEMONTE	TORINO	BUSSOLENO	B297	2.108,43
PIEMONTE	TORINO	CALUSO	B435	1.400,00
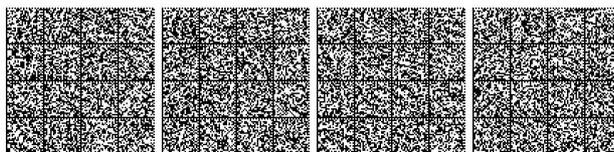
PIEMONTE	TORINO	CAMBIANO	B462	55,00
PIEMONTE	TORINO	CARIGNANO	B777	1.174,75
PIEMONTE	TORINO	CARMAGNOLA	B791	2.000,00
PIEMONTE	TORINO	CASELETTE	B955	387,00
PIEMONTE	TORINO	CASTELLAMONTE	C133	1.447,32
PIEMONTE	TORINO	CAVOUR	C404	597,00
PIEMONTE	TORINO	CESANA TORINESE	C564	24,00
PIEMONTE	TORINO	CHIERI	C627	7.626,00
PIEMONTE	TORINO	CHIVASSO	C665	8.258,00
PIEMONTE	TORINO	CIRIE'	C722	1.962,00
PIEMONTE	TORINO	CLAVIERE	C793	24,00
PIEMONTE	TORINO	CONDOVE	C955	1.500,00
PIEMONTE	TORINO	CORIO	D008	475,00
PIEMONTE	TORINO	CUMIANA	D202	700,00
PIEMONTE	TORINO	CUORGNE'	D208	1.718,65
PIEMONTE	TORINO	DRUENTO	D373	600,00
PIEMONTE	TORINO	FAVRIA	D520	579,00
PIEMONTE	TORINO	FELETTO	D524	167,00
PIEMONTE	TORINO	FIANO	D562	660,00
PIEMONTE	TORINO	FOGLIZZO	D646	1.614,60
PIEMONTE	TORINO	FROSSASCO	D812	486,00
PIEMONTE	TORINO	GIAVENO	E020	5.958,13
PIEMONTE	TORINO	GIVOLETTO	E067	700,45
PIEMONTE	TORINO	IVREA	E379	6.771,00
PIEMONTE	TORINO	LA LOGGIA	E423	1.908,00
PIEMONTE	TORINO	LANZO TORINESE	E445	363,37
PIEMONTE	TORINO	LESSOLO	E551	27,50
PIEMONTE	TORINO	LOMBRIASCO	E661	766,50
PIEMONTE	TORINO	MONTANARO	F422	1.118,90
PIEMONTE	TORINO	NICHELINO	F889	6.629,04
PIEMONTE	TORINO	OSASIO	G152	72,00
PIEMONTE	TORINO	OULX	G196	458,00
PIEMONTE	TORINO	PINEROLO	G674	4.302,00
PIEMONTE	TORINO	PIOSSASCO	G691	2.436,00
PIEMONTE	TORINO	POIRINO	G777	394,00
PIEMONTE	TORINO	PRAGELATO	G973	24,00
PIEMONTE	TORINO	RIVARA	H338	1.000,00
PIEMONTE	TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340	1.168,00
PIEMONTE	TORINO	RIVOLI	H355	2.737,00
PIEMONTE	TORINO	SANGANO	H855	176,44
PIEMONTE	TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936	32,00
PIEMONTE	TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024	729,00
PIEMONTE	TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030	9.103,46
PIEMONTE	TORINO	SANTENA	I327	913,40
PIEMONTE	TORINO	SAUZE D'OULX	I466	306,00
PIEMONTE	TORINO	SESTRIERE	I692	24,00
PIEMONTE	TORINO	SETTIMO TORINESE	I703	7.000,00
PIEMONTE	TORINO	TORINO	L219	61.239,00
PIEMONTE	TORINO	VIGONE	L898	1.200,73
PIEMONTE	TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948	1.500,00
PIEMONTE	TORINO	VILLAR PEROSA	M014	446,62
PIEMONTE	TORINO	VILLASTELLONE	M027	98,89
PIEMONTE	TORINO	VINOVO	M060	1.603,00
PIEMONTE	TORINO	VOLPIANO	M122	1.041,00
PIEMONTE	TORINO	VOLVERA	M133	150,00
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	MALESCO	E853	226,12
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	OMEGNA	G062	5.215,00
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249	1.188,60
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VERBANIA	L746	3.696,00
PIEMONTE	VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198	182,00
PIEMONTE	VERCELLI	FONTANETTO PO	D676	1.506,12
PIEMONTE	VERCELLI	GATTINARA	D938	563,00
PIEMONTE	VERCELLI	ROASIO	H365	162,00
PIEMONTE	VERCELLI	SERRAVALLE SESIA	I663	313,00
PIEMONTE	VERCELLI	VERCELLI	L750	5.658,00
PUGLIA	BARI	ADELFIA	A055	741,00
PUGLIA	BARI	ALBEROBELLO	A149	5.265,00
PUGLIA	BARI	BITRITTO	A894	2.800,00
PUGLIA	BARI	CAPURSO	B716	6.000,00
PUGLIA	BARI	CASTELLANA GROTTE	C134	3.224,00
PUGLIA	BARI	LOCOROTONDO	E645	1.214,00
PUGLIA	BARI	MODUGNO	F262	393,00
PUGLIA	BARI	MOLFETTA	F284	6.852,00
PUGLIA	BARI	RUVO DI PUGLIA	H645	532,09
PUGLIA	BARI	TURI	L472	4.238,50
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	ANDRIA	A285	12.406,98
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BARLETTA	A669	1.215,00
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BISCEGLIE	A883	1.911,00
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	CANOSA DI PUGLIA	B619	6.000,00
PUGLIA	BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424	4.045,02
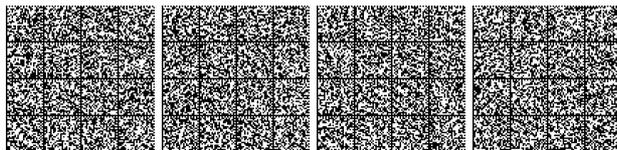
PUGLIA	BRINDISI	CISTERNINO	C741	690,00
PUGLIA	BRINDISI	ERCHIE	D422	150,00
PUGLIA	BRINDISI	MESAGNE	F152	1.048,00
PUGLIA	BRINDISI	OSTUNI	G187	1.500,00
PUGLIA	BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045	144,00
PUGLIA	BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066	90,00
PUGLIA	BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119	1.834,00
PUGLIA	BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396	318,00
PUGLIA	BRINDISI	TORCHIAROLO	L213	100,00
PUGLIA	FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357	2.040,00
PUGLIA	FOGGIA	SANT'AGATA DI PUGLIA	I193	8.777,78
PUGLIA	FOGGIA	VOLTURINO	M132	120,00
PUGLIA	LECCE	ALLISTE	A208	2.875,00
PUGLIA	LECCE	ARADEO	A350	730,00
PUGLIA	LECCE	GALATINA	D862	800,00
PUGLIA	LECCE	GALLIPOLI	D883	4.783,30
PUGLIA	LECCE	LECCE	E506	3.732,50
PUGLIA	LECCE	MATINO	F054	5.000,00
PUGLIA	LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604	500,00
PUGLIA	LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716	11.823,75
PUGLIA	LECCE	MURO LECCESE	F816	486,08
PUGLIA	LECCE	NARDO'	F842	849,00
PUGLIA	LECCE	NEVIANO	F881	174,00
PUGLIA	LECCE	OTRANTO	G188	1.631,97
PUGLIA	LECCE	SALICE SALENTINO	H708	2.492,48
PUGLIA	LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115	40,00
PUGLIA	LECCE	SCORRANO	I549	2.084,85
PUGLIA	LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780	145,00
PUGLIA	LECCE	TAURISANO	L064	800,00
PUGLIA	LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428	1.850,00
PUGLIA	TARANTO	LATERZA	E469	2.453,61
PUGLIA	TARANTO	MASSAFRA	F027	11.206,00
PUGLIA	TARANTO	PALAGIANELLO	G251	732,11
PUGLIA	TARANTO	SAVA	I467	750,00
TOSCANA	AREZZO	AREZZO	A390	17.500,00
TOSCANA	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319	2.561,00
TOSCANA	AREZZO	CORTONA	D077	8.175,00
TOSCANA	AREZZO	MONTEVARCHI	F656	2.294,00
TOSCANA	AREZZO	POPPI	G879	984,00
TOSCANA	AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901	5.500,00
TOSCANA	AREZZO	SUBBIANO	I991	129,60
TOSCANA	AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123	10.058,00
TOSCANA	AREZZO	PRATOVECCHIO STIA	M329	192,40
TOSCANA	AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392	244,64
TOSCANA	FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632	2.699,28
TOSCANA	FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507	1.970,00
TOSCANA	FIRENZE	SCANDICCI	B962	27.063,63
TOSCANA	FIRENZE	CERTALDO	C540	210,00
TOSCANA	FIRENZE	EMPOLI	D403	5.034,91
TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	D612	78.760,00
TOSCANA	FIRENZE	FUCECCHIO	D815	1.614,00
TOSCANA	FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684	4.829,51
TOSCANA	FIRENZE	SIGNA	I728	665,00
TOSCANA	FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326	170,00
TOSCANA	GROSSETO	ARCIDOSSO	A369	379,61
TOSCANA	GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497	500,00
TOSCANA	GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085	567,00
TOSCANA	GROSSETO	FOLLONICA	D656	30.940,00
TOSCANA	GROSSETO	GROSSETO	E202	20.297,00
TOSCANA	LIVORNO	BIBBONA	A852	3.500,00
TOSCANA	LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509	2.256,00
TOSCANA	LIVORNO	CAMPO NELL'ELBA	B553	2.409,00
TOSCANA	LIVORNO	LIVORNO	E625	16.024,00
TOSCANA	LIVORNO	MARCIANA	E930	2.196,70
TOSCANA	LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570	13.209,32
TOSCANA	LIVORNO	SAN VINCENZO	I390	1.563,42
TOSCANA	LUCCA	ALTOPASCIO	A241	1.350,00
TOSCANA	LUCCA	LUCCA	E715	73.110,00
TOSCANA	LUCCA	PIETRASANTA	G628	24.779,78
TOSCANA	LUCCA	SERAVEZZA	I622	41,00
TOSCANA	MASSA-CARRARA	MASSA	F023	45.208,00
TOSCANA	PISA	SAN GIULIANO TERME	A562	166,32
TOSCANA	PISA	BIENTINA	A864	1.745,00
TOSCANA	PISA	CALCINAIA	B392	214,00
TOSCANA	PISA	LAJATICO	E413	344,00
TOSCANA	PISA	PALAIA	G254	116,00
TOSCANA	PISA	PECCIOLI	G395	502,95
TOSCANA	PISA	PISA	G702	7.990,80
TOSCANA	PISA	POMARANCE	G804	150,00
TOSCANA	PISA	PONSACCO	G822	419,66

TOSCANA	PISA	PONTEDERA	G843	8.070,71
TOSCANA	PISTOIA	MONTECATINI-TERME	A561	2.688,00
TOSCANA	PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432	863,98
TOSCANA	PISTOIA	LARCIANO	E451	1.122,82
TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA	G713	11.115,00
TOSCANA	PISTOIA	QUARRATA	H109	6.278,81
TOSCANA	PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660	994,00
TOSCANA	PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376	12,00
TOSCANA	PRATO	MONTEMURLO	F572	5.921,78
TOSCANA	PRATO	PRATO	G999	31.032,00
TOSCANA	SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006	2.016,00
TOSCANA	SIENA	ASCIANO	A461	211,00
TOSCANA	SIENA	CHIUSI	C662	279,00
TOSCANA	SIENA	MONTEPULCIANO	F592	2.608,00
TOSCANA	SIENA	POGGIBONSI	G752	5.038,30
TOSCANA	SIENA	SIENA	I726	10.264,17
TOSCANA	SIENA	TORRITA DI SIENA	L303	881,00
UMBRIA	PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710	682,00
UMBRIA	PERUGIA	CASCIA	B948	1.800,00
UMBRIA	PERUGIA	CORCIANO	C990	3.000,00
UMBRIA	PERUGIA	FOLIGNO	D653	4.537,00
UMBRIA	PERUGIA	NORCIA	F935	5.160,00
UMBRIA	PERUGIA	PERUGIA	G478	59.051,75
UMBRIA	TERNI	AMELIA	A262	986,00
UMBRIA	TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729	785,00
UMBRIA	TERNI	TERNI	L117	19.178,00
VENETO	BELLUNO	AGORDO	A083	1.492,92
VENETO	PADOVA	ABANO TERME	A001	6.324,96
VENETO	PADOVA	AGNA	A075	648,00
VENETO	PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714	1.210,00
VENETO	PADOVA	BORGORICCO	B031	1.200,00
VENETO	PADOVA	CADONEGHE	B345	409,00
VENETO	PADOVA	CAMPODARSEGO	B524	26,56
VENETO	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564	84,00
VENETO	PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795	869,24
VENETO	PADOVA	CARTURA	B848	1.898,00
VENETO	PADOVA	CITTADELLA	C743	1.789,50
VENETO	PADOVA	ESTE	D442	1.250,00
VENETO	PADOVA	FONTANIVA	D679	277,00
VENETO	PADOVA	GALLIERA VENETA	D879	986,00
VENETO	PADOVA	GRANTORTO	E145	918,00
VENETO	PADOVA	LIMENA	E592	224,36
VENETO	PADOVA	LOREGGIA	E684	544,39
VENETO	PADOVA	MESTRINO	F161	1.690,00
VENETO	PADOVA	MONTAGNANA	F394	1.210,00
VENETO	PADOVA	PADOVA	G224	3.528,69
VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587	4.825,52
VENETO	PADOVA	PONTELONGO	G850	783,00
VENETO	PADOVA	ROVOLON	H622	1.400,00
VENETO	PADOVA	RUBANO	H625	3.600,00
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	H893	8.621,47
VENETO	PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008	2.058,25
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107	1.000,00
VENETO	PADOVA	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	I275	1.322,00
VENETO	PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595	3.517,00
VENETO	PADOVA	STANGHELLA	I938	1.932,00
VENETO	PADOVA	TREBASELEGHE	L349	3.719,35
VENETO	PADOVA	VIGODARZERE	L892	626,00
VENETO	PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934	308,00
VENETO	PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947	316,20
VENETO	ROVIGO	ADRIA	A059	1.443,24
VENETO	ROVIGO	LENDINARA	E522	1.851,00
VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE	G923	1.035,09
VENETO	ROVIGO	PORTO VIRO	G926	1.200,00
VENETO	ROVIGO	ROSOLINA	H573	2.247,14
VENETO	ROVIGO	ROVIGO	H620	936,00
VENETO	ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026	326,29
VENETO	TREVISO	ASOLO	A471	61,00
VENETO	TREVISO	CASIER	B965	1.656,44
VENETO	TREVISO	CASTELCUCCO	C073	30,00
VENETO	TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735	293,42
VENETO	TREVISO	GODEGA DI SANT'URBANO	E071	595,01
VENETO	TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940	570,00
VENETO	TREVISO	SILEA	F116	394,34
VENETO	TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269	516,53
VENETO	TREVISO	ODERZO	F999	5.443,00
VENETO	TREVISO	PAESE	G229	1.031,57
VENETO	TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645	1.900,00
VENETO	TREVISO	PONZANO VENETO	G875	240,00
VENETO	TREVISO	PREGANZIOL	H022	964,80

VENETO	TREVISO	RIESE PIO X	H280	42,00
VENETO	TREVISO	RONCADE	H523	990,00
VENETO	TREVISO	SPRESIANO	I927	1.198,00
VENETO	TREVISO	SUSEGANA	L014	500,00
VENETO	TREVISO	TREVISO	L407	11.012,00
VENETO	TREVISO	VAZZOLA	L700	2.984,00
VENETO	TREVISO	VEDELAGO	L706	969,00
VENETO	TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163	150,00
VENETO	TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422	600,00
VENETO	VENEZIA	CAMPONOGARA	B554	1.640,00
VENETO	VENEZIA	CAORLE	B642	8.666,06
VENETO	VENEZIA	JESOLO	C388	11.404,00
VENETO	VENEZIA	CHIOGGIA	C638	1.975,00
VENETO	VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950	3.406,00
VENETO	VENEZIA	DOLO	D325	4.050,40
VENETO	VENEZIA	ERACLEA	D415	2.473,14
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740	1.332,45
VENETO	VENEZIA	FOSSO'	D748	1.697,00
VENETO	VENEZIA	MIRA	F229	13,23
VENETO	VENEZIA	MIRANO	F241	10.426,00
VENETO	VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826	236,45
VENETO	VENEZIA	NOALE	F904	1.026,41
VENETO	VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963	2.035,06
VENETO	VENEZIA	PIANIGA	G565	2.716,25
VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO	G914	2.250,00
VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	H823	10.467,25
VENETO	VENEZIA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	I040	44.520,00
VENETO	VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267	1.573,50
VENETO	VENEZIA	VENEZIA	L736	8.349,00
VENETO	VERONA	BARDOLINO	A650	2.001,00
VENETO	VERONA	BELFIORE	A737	1.512,31
VENETO	VERONA	BONAVIGO	A964	85,27
VENETO	VERONA	BOVOLONE	B107	250,50
VENETO	VERONA	BUSSOLENGO	B296	3.134,40
VENETO	VERONA	BUTTAPIETRA	B304	1.216,00
VENETO	VERONA	CASALEONE	B886	372,00
VENETO	VERONA	COLOGNA VENETA	C890	1.034,17
VENETO	VERONA	ERBE'	D419	327,00
VENETO	VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349	100,00
VENETO	VERONA	ISOLA RIZZA	E358	355,84
VENETO	VERONA	LAVAGNO	E489	1.948,42
VENETO	VERONA	NEGRAR DI VALPOLICELLA	F861	2.000,00
VENETO	VERONA	PESCANTINA	G481	7.230,00
VENETO	VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945	2.582,00
VENETO	VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712	300,00
VENETO	VERONA	SAN BONIFACIO	H783	1.952,85
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924	3.444,23
VENETO	VERONA	SOAVE	I775	2.310,00
VENETO	VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821	475,82
VENETO	VERONA	SONA	I826	684,60
VENETO	VERONA	TREGNAGO	L364	835,00
VENETO	VERONA	TREVENZUOLO	L396	79,50
VENETO	VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567	1.920,00
VENETO	VERONA	VERONA	L781	8.545,00
VENETO	VERONA	VIGASIO	L869	1.846,00
VENETO	VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949	5.572,00
VENETO	VERONA	ZIMELLA	M178	1.204,00
VENETO	VICENZA	ASIAGO	A465	1.938,00
VENETO	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703	2.782,08
VENETO	VICENZA	BREGANZE	B132	1.440,00
VENETO	VICENZA	BRENDOLA	B143	145,00
VENETO	VICENZA	CALDOGNO	B403	318,00
VENETO	VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485	1.400,00
VENETO	VICENZA	CARTIGLIANO	B844	476,34
VENETO	VICENZA	CHIAMPO	C605	1.998,00
VENETO	VICENZA	CREAZZO	D136	851,00
VENETO	VICENZA	DUEVILLE	D379	1.950,21
VENETO	VICENZA	GAMBELLARA	D897	150,32
VENETO	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184	1.527,65
VENETO	VICENZA	LONIGO	E682	769,00
VENETO	VICENZA	MARANO VICENTINO	E912	345,83
VENETO	VICENZA	MAROSTICA	E970	1.551,93
VENETO	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442	366,92
VENETO	VICENZA	MONTEGALDA	F514	1.125,00
VENETO	VICENZA	MUSSOLENTE	F829	873,00
VENETO	VICENZA	NOVE	F957	1.140,00
VENETO	VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964	1.728,00
VENETO	VICENZA	ORGIANO	G095	258,00
VENETO	VICENZA	ROANA	H361	194,00
VENETO	VICENZA	ROMANO D'EZZELINO	H512	1.425,03

VENETO	VICENZA	ROSA'	H556	761,00
VENETO	VICENZA	SANDRIGO	H829	937,00
VENETO	VICENZA	SCHIO	I531	9.516,00
VENETO	VICENZA	SOLAGNA	I783	299,80
VENETO	VICENZA	SOVIZZO	I879	840,03
VENETO	VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156	79,00
VENETO	VICENZA	THIENE	L157	1.614,00
VENETO	VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297	1.592,31
VENETO	VICENZA	VALDAGNO	L551	5.616,00
VENETO	VICENZA	VICENZA	L840	23.375,00
VENETO	VICENZA	VILLAVERLA	M032	700,00
VENETO	VICENZA	ZUGLIANO	M199	1.060,00
Totale RSO				**3.021.738,17**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MONFALCONE	F356	571,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530	459,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CANEVA	B598	160,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDENONS	C991	1.255,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670	1.148,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353	20,88
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SPILIMBERGO	I904	270,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ZOPPOLA	M190	274,50
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	L424	17.246,76
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758	430,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	CODROIPO	C817	2.886,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962	263,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	LATISANA	E473	1.724,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584	21.314,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832	285,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	PALMANOVA	G284	5.193,90
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	TOLMEZZO	L195	1.931,40
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	UDINE	L483	11.444,30
Totale Friuli Venezia Giulia				**66.876,74**
SARDEGNA	CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259	31.057,50
SARDEGNA	NUORO	SARULE	I448	600,00
SARDEGNA	ORISTANO	ABBASANTA	A007	50,00
SARDEGNA	ORISTANO	ARBOREA	A357	1.367,83
SARDEGNA	ORISTANO	BONARCADO	A960	239,00
SARDEGNA	ORISTANO	BOSA	B068	13.500,00
SARDEGNA	ORISTANO	GHILARZA	E004	1.450,00
SARDEGNA	ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286	180,00
SARDEGNA	ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205	900,00
SARDEGNA	ORISTANO	SEDILO	I564	1.869,90
SARDEGNA	ORISTANO	SENEGHE	I605	54,00
SARDEGNA	ORISTANO	SENNARIOLO	I613	1.500,00
SARDEGNA	ORISTANO	SOLARUSSA	I791	208,00
SARDEGNA	SASSARI	BENETUTTI	A781	222,15
SARDEGNA	SASSARI	ITTIRI	E377	68,02
SARDEGNA	SASSARI	LURAS	E752	309,00
SARDEGNA	SASSARI	OZIERI	G203	315,00
SARDEGNA	SASSARI	PORTO TORRES	G924	1.516,00
SARDEGNA	SASSARI	SASSARI	I452	2.137,34
SARDEGNA	SASSARI	SORSO	I863	4.050,00
SARDEGNA	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093	310,50
SARDEGNA	SASSARI	BADESI	M214	693,00
SARDEGNA	SASSARI	GOLFO ARANCI	M274	10.320,00
SARDEGNA	SASSARI	LOIRI PORTO SAN PAOLO	M275	78,00
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	CARBONIA	B745	695,63
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	GESTURI	D997	300,00
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	PABILLONIS	G207	237,21
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	TUILI	L463	27,51
Totale Sardegna				**74.255,59**
SICILIA	AGRIGENTO	CANICATTI'	B602	1.907,40
SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429	361,00
SICILIA	CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792	500,00
SICILIA	CATANIA	ADRANO	A056	540,00
SICILIA	CATANIA	CATANIA	C351	11.095,00
SICILIA	ENNA	ENNA	C342	20.000,00
SICILIA	ENNA	CERAMI	C480	104,00
SICILIA	MESSINA	FURCI SICULO	D824	1.258,68
SICILIA	MESSINA	GIARDINI NAXOS	E014	3.967,48
SICILIA	MESSINA	MOTTA D'AFFERMO	F773	800,00
SICILIA	MESSINA	SAN FRATELLO	H850	500,00
SICILIA	MESSINA	SANT'AGATA DI MILITELLO	I199	1.724,00
SICILIA	MESSINA	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	I370	2.350,00
SICILIA	MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492	145,65
SICILIA	MESSINA	TORTORICI	L308	517,50
SICILIA	MESSINA	VALDINA	L561	348,76
SICILIA	MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950	4.655,81
SICILIA	MESSINA	ACQUEDOLCI	M211	500,00
SICILIA	PALERMO	ALIA	A195	2.052,00
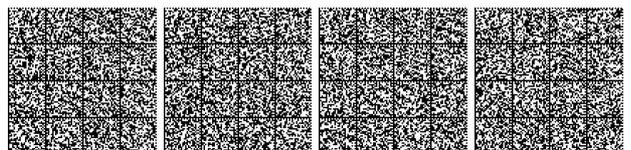
SICILIA	PALERMO	BAGHERIA	A546	8.000,00
SICILIA	PALERMO	CARINI	B780	100,00
SICILIA	PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541	599,00
SICILIA	PALERMO	TERMINI IMERESE	L112	2.009,70
SICILIA	PALERMO	TRAPPETO	L332	462,50
SICILIA	RAGUSA	RAGUSA	H163	6.000,00
SICILIA	RAGUSA	SCICLI	I535	830,00
SICILIA	TRAPANI	ALCAMO	A176	131,00
SICILIA	TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521	2.133,00
SICILIA	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130	662,40
SICILIA	TRAPANI	CASTELVETRANO	C286	7.000,00
SICILIA	TRAPANI	SALEMI	H700	777,37
SICILIA	TRAPANI	TRAPANI	L331	240,00
Totale Sicilia				**82.272,25**
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	BRUNICO	B220	3.658,27
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	LAIVES	E421	100,00
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	MELTINA	F118	212,14
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	SLUDERNO	I771	1.480,00
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO	CADERZONE TERME	B335	52,50
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO	RIVA DEL GARDA	H330	3.294,00
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO	ROVERETO	H612	3.408,00
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO	STORO	I964	516,00
Totale Trentino Alto Adige				**12.720,91**
VALLE D'AOSTA	AOSTA	ANTEY-SAINT-ANDRE'	A305	18,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	AOSTA	A326	12.475,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	VERRES	C282	803,75
VALLE D'AOSTA	AOSTA	CHATILLON	C294	616,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	COURMAYEUR	D012	768,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	DONNAS	D338	20,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	GRESSONEY-SAINT-JEAN	E168	200,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	HONE	E273	240,02
VALLE D'AOSTA	AOSTA	MONTJOVET	F367	836,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	MORGEX	F726	1.048,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	NUS	F987	898,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	SAINT-MARCEL	H671	20,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	SAINT-PIERRE	H674	138,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	SAINT-VINCENT	H676	183,00
VALLE D'AOSTA	AOSTA	VALTOURNENCHE	L654	263,00
Totale Valle d'Aosta				**18.526,77**
Totale RSO+RSS				**3.276.390,43**

ALLEGATO *B*
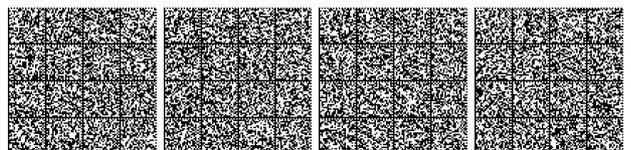
Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 65, comma 7, del D.L. n. 73/2021

Premessa.

L'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 prevede che, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

Le attività indicate dall'articolo 1 della legge n. 337/1968 sono quelle relative ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante mentre il successivo articolo 2 della medesima legge n. 337/1968 precisa che sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate conseguenti all'esenzione in esame, il successivo comma 7 del citato articolo 65 del D.L. n. 73/2021 istituisce un fondo con una dotazione di **12,95 milioni di euro** per l'anno 2021. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede a ripartire una quota del fondo per complessivi **3.276.390,43 euro**.

Riparto del fondo.

Il canone patrimoniale, di cui alla legge n. 160/2019, è entrato in vigore a decorrere dal corrente anno in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

In assenza di dati puntuali su base comunale riferibili alle occupazioni esentate dall'articolo 65, comma 6, del D.L. n. 73/2021 il Ministero dell'interno, Direzione finanza locale, ha proceduto a richiedere e acquisire in modalità telematica le valutazioni della perdita di gettito per l'anno 2021 inviate dagli enti interessati, unitamente ad ulteriori

dati utili alla quantificazione del ristoro quali ad esempio gli importi pagati nel 2019 e nel 2020 dai soggetti esentati per le occupazioni di suolo pubblico effettuate.

L'attribuzione del ristoro in esame si basa quindi sulle certificazioni trasmesse da 1.276 comuni e sull'applicazione in più *step* di una procedura di verifica e di coerenza volta a sterilizzare possibili incongruenze/errori nei dati trasmessi, rilevabili in particolare in alcuni casi di scostamenti molto elevati tra la perdita indicata per l'anno 2021 e il gettito effettivamente riscosso nell'anno 2019 per le medesime occupazioni. Di seguito si riepilogano i criteri di stima applicati:

1. La perdita indicata per l'anno 2021 viene considerata integralmente al fine del ristoro qualora non risulti superiore a un "gettito di riferimento" prudenzialmente stimato nell'importo pagato nel 2019 dai soggetti esentati, incrementato del 25%[1]. Si pone come limite massimo in ogni caso un gettito pari a 3 euro pro-capite.
2. Nei casi in cui la perdita indicata per l'anno 2021 risulti superiore al gettito di riferimento, di cui al punto 1, la stessa viene confrontata con il *max* tra il gettito 2019, incrementato sempre del 25%, e un ulteriore valore di controllo pari al 3% dell'intero gettito TOSAP/COSAP accertato nell'anno 2019.
3. Si attribuisce come ristoro il minimo tra la perdita indicata per l'anno 2021 e il secondo valore di confronto di cui al punto 2.
4. Come ultimo *step* qualora all'esito della procedura di verifica, di cui ai punti precedenti, risulti una differenza minima tra la perdita indicata da ciascun comune per l'anno 2021, non superiore a 1.500 euro, si attribuisce come ristoro l'intero importo indicato dall'ente.

Per effetto della procedura descritta in 1.184 casi si attribuisce come ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati, precisando però che in caso di importi minimi inferiori a 12 euro non si procede al relativo pagamento. A seguito di tale procedura di azzeramento, i comuni per cui si si attribuisce come ristoro per l'anno 2021 quanto indicato dagli stessi enti interessati risultano pari a 977.

Gli importi determinati, nella misura complessiva di **3.276.390,43 euro** sono indicati nell'allegato A al presente decreto. Secondo quanto indicato dall'articolo 2 dello stesso decreto, con successivi provvedimenti si potrà procedere a ulteriori riparti sulla base della documentazione integrativa eventualmente trasmessa dai comuni interessati.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o delle Province.

[1] Non si considera l'importo dell'anno 2020 considerato che le chiusure delle attività per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ha fortemente ridotto le occupazioni di suolo pubblico in esame.

22A00666

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2022.

Proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab e revoca dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base dell'anticorpo monoclonale sotrovimab.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale: «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza»;

Visto l'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da de-

stinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19»;
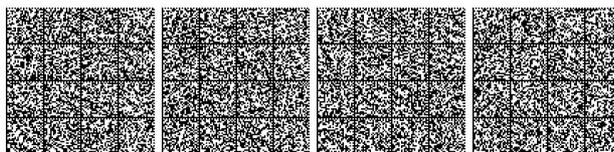
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, ai sensi del quale «il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 42»;

Visto l'art. 1, comma 650, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ai sensi del quale «Il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base dell'anticorpo monoclonale sotrovimab e proroga del decreto 6 febbraio 2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone l'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale sotrovimab;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2021, recante «Revoca dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab-imdevimab»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2021, ai sensi del quale «L'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, è prorogata fino al 31 gennaio 2022»;

Vista la decisione della Commissione europea n. 9841 del 17 dicembre 2021, che autorizza l'immissione in commercio della specialità medicinale anticorpo monoclonale ricombinante anti-COVID-19 sotrovimab, denominato «Xevudy»;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta straordinaria del 22 dicembre 2021 relativo alla classificazione ai fini della fornitura, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, della specialità medicinale anticorpo monoclonale ricombinante anti-COVID-19 sotrovimab, denominato «Xevudy»;

Vista la determina dell'Agenzia italiana del farmaco - Ufficio procedure centralizzate rep. n. 169 del 23 dicembre 2021, recante «Classificazione di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 12 comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012 n. 189, del medicinale per uso umano «Xevudy», approvato con procedura centralizzata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2021, n. 305;

Considerato che con la predetta determina, l'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato l'immissione in commercio (confezione con A.I.C. 049812011) del medicinale per uso umano, anticorpo monoclonale ricombinante denominato «Xevudy» (sotrovimab), e conseguentemente ha provveduto alla sua classificazione in classe C (nn);

Preso atto della nota prot. 6169 del 19 gennaio 2022 dell'Agenzia italiana del farmaco, dove si dà conto dell'opportunità di estendere il periodo di validità dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione dei farmaci a base dell'anticorpo bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi bamlanivimab-etesevimab di cui al citato decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021;

Ritenuto, pertanto, di revocare l'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale sotrovimab dell'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021, a seguito delle predette autorizzazioni rilasciate da EMA e AIFA;

Ritenuto di dover prorogare l'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab e dell'associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, è prorogata fino al 31 luglio 2022.

2. La distribuzione dei medicinali di cui al comma 1 è effettuata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo modalità e procedure dallo stesso definite.

3. Le modalità e condizioni d'impiego dei medicinali di cui al comma 1 sono definite dall'Agenzia italiana del farmaco, in coerenza con la scheda informativa del prodotto approvata dalla medesima Agenzia.

Art. 2.

1. Per le ragioni di cui in premessa, è revocata l'autorizzazione alla temporanea distribuzione dell'anticorpo monoclonale sotrovimab dell'azienda GlaxoSmithKline, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute del 12 luglio 2021.
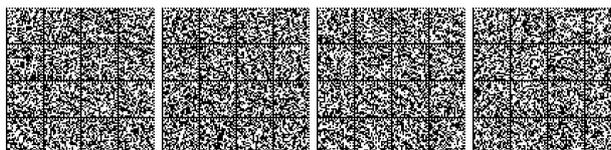
Art. 3.

1. L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1, e, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto.

2. Il presente decreto è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 183

22A00698

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2021.

Rettifica del decreto 22 ottobre 2019, recante: «Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare:

l'art. 4, comma 13, il quale dispone che il Patto per l'inclusione sociale assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e include gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo, che, conseguentemente, si intendono riferiti al reddito di cittadinanza;

l'art. 4, comma 15, il quale dispone che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti; che la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc; che le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

l'art. 12, comma 12, in base al quale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'art. 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, adottato ai sensi del citato art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che definisce le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 concernente «Obblighi in materia di salute e sicurezza», il quale dispone che ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1065, n. 1124; che i comuni devono attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail) connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi; che ai fini dell'assicurazione Inail dei soggetti coinvolti nei PUC, è fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sopra richiamato; che agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo povertà e del PON inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione;
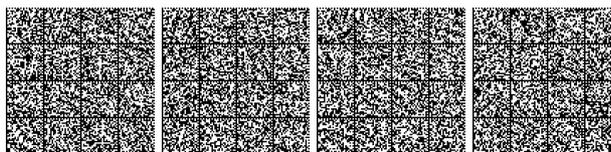
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, il quale dispone che «Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma»;

Considerato che al primo paragrafo dell'allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 viene specificato che «Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei progetti potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di reddito di cittadinanza. Gli eventuali oneri connessi ai non beneficiari non potranno comunque essere posti a carico del Fondo povertà.»;

Considerato che la specificazione in merito all'impossibilità di finanziare con il Fondo povertà interventi non destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza discende dalla previsione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che stabilisce la destinazione del fondo alla valutazione multidimensionale e al progetto personalizzato di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, che ai sensi del citato art. 4, comma 13, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si intendono riferiti ai beneficiari del reddito di cittadinanza;

Visto l'ultimo capoverso del primo paragrafo dell'allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 secondo il quale «Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo povertà e sul PON inclusione.»;

Considerato che il combinato disposto delle previsioni di cui l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e dell'ultimo capoverso del primo paragrafo dell'allegato 1 del medesimo decreto renderebbe non finanziabili i PUC per i non più beneficiari;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la durata del progetto personalizzato, finanziabile con il Fondo povertà ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, può eccedere la durata del beneficio economico;

Ritenuto pertanto che non sia in contrasto con le previsione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, consentire il finanziamento a valere sul Fondo povertà dei progetti utili alla collettività previsti nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e per analogia nei Patti per il lavoro anche successivamente alla interruzione del benefico economico e che parimenti non ci siano limitazioni al loro finanziamento a valere sul PON inclusione, la cui destinazione è rimessa agli atti di programmazione nell'ambito degli obiettivi del programma;

Ritenuto pertanto opportuno eliminare dall'allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 la previsione che impedisce per gli *ex* beneficiari del Reddito di cittadinanza per i quali sia ancora in corso la partecipazione ai progetti utili alla collettività di sostenerne i relativi costi a valere sul Fondo povertà e sul PON inclusione;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole «Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo povertà e sul PON inclusione.» sono soppresse.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 21 dicembre 2021

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 53

22A00577

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Sele Agroresearch S.r.l.», in Amalfi, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DELLA DISR V
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzio-

ne delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 5 agosto 2021 dal centro «Sele Agroresearch S.r.l.» con sede legale in via Fra Gerardo Sasso n. 8 - 84011 Amalfi (SA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 5 agosto 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 14 ottobre 2021 presso il centro «Sele Agroresearch S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Sele Agroresearch S.r.l.» con sede legale in via Fra Gerardo Sasso n. 8 - 84011 Amalfi (SA) è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
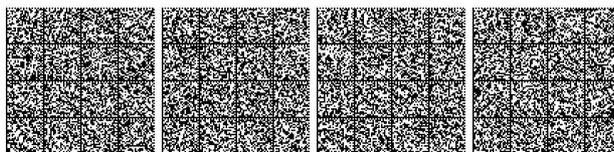
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Sele Agroresearch S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Sele Agroresearch S.r.l.» in data 14 ottobre 2021.

2. Il centro «Sele Agroresearch S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A00536

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.», in Cremona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DELLA DISR V
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 14 aprile 2021 dal centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.» con sede legale in via Dei Comizi Agrari n. 10 - 26100 Cremona;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 14 aprile 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 26 novembre 2021 presso il centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.» con sede legale in via Dei Comizi Agrari n. 10 - 26100 Cremona è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: prove per la misura quanti/qualitativa della deriva.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.» in data 26 novembre 2021.

2. Il centro «Corteva Agriscience Italia S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A00537

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «CREA - Centro di saggio di Caserta», in Caserta, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DELLA DISR V
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 1° ottobre 2021 dal centro «CREA - Centro di saggio di Caserta» con sede legale in via Torrino n. 3 - 81100 Caserta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 1° ottobre 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 26 novembre 2021 presso il centro «CREA - Centro di saggio di Caserta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «CREA - Centro di saggio di Caserta» con sede legale in via Torrino n. 3 - 81100 Caserta è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia nei seguenti settori di attività:

colture arboree;
colture erbacee;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
diserbo;
entomologia;
patologia vegetale.
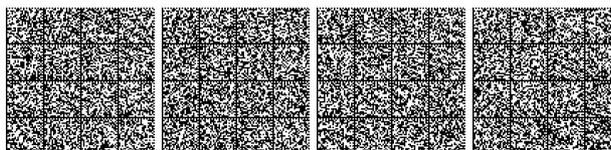
Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «CREA - Centro di saggio di Caserta» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «CREA - Centro di saggio di Caserta» in data 26 novembre 2021.

2. Il centro «CREA - Centro di saggio di Caserta» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A00538

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.», in Crevalcore, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DELLA DISR V
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 13 maggio 2021 dal «Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.» con sede legale in via Sant'Agata 835 - 40014 Crevalcore (BO);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella

competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 13 maggio 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 20-21 ottobre 2021 presso il «Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l.» con sede legale in via Sant'Agata 835 - 40014 Crevalcore (BO) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il «Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il «Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l» in data 20-21 ottobre 2021.

2. Il «Centro agricoltura ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A00539

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2021.

Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, che istituisce, per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0 ora Transizione 4.0, non-

ché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* e prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio *(venture capital)* italiano ed estero;
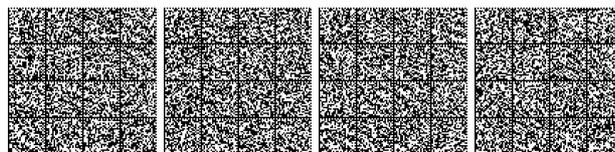
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Vista la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale (settembre 2020), sottoposta a consultazione pubblica in data 1° ottobre 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la strategia italiana per la *blockchain* e i registri distribuiti elaborata dal Gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello sviluppo economico, sottoposta a consultazione pubblica in data 18 giugno 2020, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta della Commissione europea COM(2018) 434 final del 6 giugno 2018 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027;

Vista la proposta della Commissione europea COM(2018) 435 final del 7 giugno 2018 per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del programma Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027;

Visto l'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che dispone che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzate alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 226, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificato, prevede che, per l'attuazione dell'intervento del Fondo istituito con il medesimo comma, il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la propria funzione di amministrazione vigilante, si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione, ai cui oneri si provvede nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del Fondo medesimo;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things;*

b) «Infratel»: Infratel Italia S.p.a.;

c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

d) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 39-*ter*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 12, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, individuando in particolare:

a) le finalità di intervento;

b) la struttura di gestione ed attuazione degli interventi;

c) i soggetti beneficiari;

d) le procedure di attivazione del Fondo.

Art. 3.

Finalità e struttura organizzativa del Fondo

1. Il Fondo opera per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, anche connessi agli ambiti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Transizione 4.0, già programma Impresa 4.0, e per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico affinché i processi di innovazione digitale possano generare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo finanzia i seguenti interventi:

a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things;*

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi.

3. Il Fondo finanzia altresì, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 4, comma 2, le attività di supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle PMI.

4. Nell'ambito del Fondo:

a) il Ministero attiva gli interventi con i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, ed opera in qualità di amministrazione vigilante;

b) Infratel, di cui si avvale il Ministero ai fini dell'attuazione, esercita le funzioni relative alla gestione degli interventi, secondo quanto indicato all'art. 4.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi, Infratel, sotto la vigilanza del Ministero:

a) svolge le attività di supporto operativo e amministrativo di cui all'art. 3, comma 3;

b) effettua l'istruttoria delle istanze, l'erogazione delle somme ai beneficiari, il controllo e il monitoraggio sullo stato di realizzazione dei progetti;

c) adotta le determinazioni di concessione degli importi spettanti ai soggetti beneficiari;

d) assiste le attività di definizione degli interventi del Fondo svolte dall'amministrazione, fornendo supporto tecnico, specialistico e operativo per l'individuazione degli obiettivi tecnologici e applicativi, delle aree strategiche, dei criteri di selezione delle iniziative finanziabili, e per la predisposizione degli schemi dei provvedimenti attuativi;

e) si occupa, dell'attività di promozione e di sensibilizzazione, finalizzata alla più ampia diffusione delle opportunità offerte dal Fondo;

f) opera favorendo il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, nonché, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali e l'accesso al sistema nazionale ed estero degli investitori nel capitale di rischio *(venture capital).*

2. I rapporti tra il Ministero ed *Infratel* sono regolati da apposita convenzione, da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La convenzione disciplina le attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria degli interventi del Fondo nonché le attività di controllo e monitoraggio degli stessi, anche ai fini della verifica sull'applicazione del principio di cui all'art. 8, comma 6.

3. Gli oneri della predetta convenzione sono posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse stesse e sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero, con le modalità e i termini indicati nella medesima convenzione.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, sono realizzati a valere sulle risorse presenti sul Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, previo trasferimento annuale delle stesse ad *Infratel.*

2. La dotazione del Fondo, legislativamente prevista, può essere incrementata mediante versamento volontario effettuato da parte da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3699 del capo 18. I versamenti possono essere effettuati direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato o a mezzo bonifico bancario o postale, utilizzando lo specifico codice IBAN relativo al suddetto capitolo riferito alla sezione provinciale di Tesoreria competente per territorio.
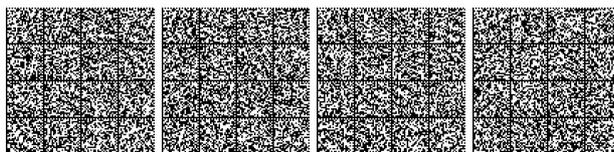
3. Al fine di favorire l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, l'intervento del Fondo può essere combinato a fondi e risorse nazionali, anche di fonte regionale, ovvero comunitari messi a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. Per le medesime finalità, le risorse del Fondo possono finanziare progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati da organismi, istituzioni o imprese comuni che operino a livello centralizzato per l'Unione europea.

Art. 6.

Finalità e criteri valutativi degli interventi

1. Gli interventi del Fondo sono finalizzati a sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale dell'economia, potenziando la capacità di innovazione del sistema produttivo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, della *blockchain* e dell'*internet of things,* con l'intento di ampliarne la diffusione e promuoverne l'adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.

2. Le iniziative ammissibili sono valutate sulla base:

a) della capacità tecnica, scientifica e organizzativa del proponente;

b) della fattibilità tecnica della proposta progettuale;

c) della rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi tecnologici e applicativi di cui al comma all'art. 9, comma 2;

d) dell'impatto del progetto inteso come interesse industriale e potenzialità di sviluppo;

e) dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti e dagli orientamenti e buone prassi applicabili nel caso delle iniziative competitive di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b).*

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi a valere sul Fondo sono proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro.

Art. 8.

Modalità di intervento del Fondo

1. Il Fondo finanzia gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, mediante la concessione di agevolazioni:

a) nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificato, ovvero del vigente regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione europea, in relazione alle specifiche procedure di attuazione degli interventi individuate dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2;

b) nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, ovvero dei vigenti omologhi regolamenti in materia di aiuti *de minimis* adottati dalla Commissione europea.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi e partecipazione al capitale di rischio *(venture capital).*

3. La misura degli aiuti è fissata dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa comunitaria. Al fine di verificare il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea.

4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto.

5. In alternativa alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, l'intervento del Fondo può essere attuato, in funzione della natura dei progetti o delle iniziative e degli obiettivi generali perseguiti, anche con il ricorso a modalità operative non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali gli appalti pre-commerciali e gli appalti pubblici di soluzioni innovative, secondo le condizioni e i termini definiti con i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 2.

6. L'intervento del Fondo è posto in essere nel rispetto del principio di riequilibrio territoriale di cui al comma 2 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017. A tal fine, alle imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna è riservata in prima applicazione una quota dello stanziamento almeno proporzionale alla popolazione residente. Decorsi sei mesi dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le risorse non impegnate nell'ambito di detta riserva sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

7. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 9.

Attivazione degli interventi del Fondo

1. Le agevolazioni di cui all'art. 8 sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivi provvedimenti del ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dall'attuazione del presente intervento è allegato agli stessi provvedimenti.

3. Le aree strategiche e gli obiettivi tecnologici e applicativi degli interventi del Fondo sono individuati avuto riguardo agli orientamenti nazionali e europei sull'intelligenza artificiale, sulla blockchain e sull'internet of things, nonché al quadro programmatico per lo sviluppo tecnologico adottato nell'ambito di strategie e programmi comunitari per l'innovazione tecnologica digitale e per la ricerca e sviluppo.

4. La selezione delle iniziative ammissibili di cui all'art. 8, comma 5, avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in ragione del tipo di intervento.

5. I provvedimenti di cui al comma 2 indicano le disponibilità destinate agli specifici interventi del Fondo, ove previsto in combinazione con le risorse di cui all'art. 5, comma 3.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 73

22A00630

DECRETO 24 gennaio 2022.

Modifiche al decreto 31 marzo 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge, n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle società cooperative e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonché fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021 con il quale, al fine di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative è stato istituito un nuovo regime di aiuti in sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 31 marzo 2021, pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 84 dell'8 aprile 2021, con il quale, in attuazione del citato decreto ministeriale 4 gennaio 2021, sono stati definiti, tra l'altro, i termini e i modelli per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato;

Ritenuto opportuno modificare: lo schema di domanda di finanziamento agevolato di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto direttoriale 31 marzo 2021 (allegato n. 2 - Modulo per la domanda delle agevolazioni finanziarie a valere sul decreto del 4 gennaio 2021); lo schema
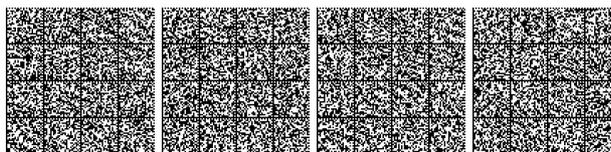
di domanda di erogazione per stato di avanzamento lavori (SAL) di cui all'art. 7, comma 2, del decreto direttoriale 31 marzo 2021 (allegato n. 5 - Modulo per la domanda di erogazione per stato di avanzamento); lo schema di domanda di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto direttoriale 31 marzo 2021 (allegato n. 6 - Modulo per la domanda di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione):

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati numeri 2, 5 e 6 del decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono modificati nelle versioni allegate, che costituiscono nuove parti integranti di detto decreto.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 31 marzo 2021 non espressamente modificato dal presente decreto.

Roma, 24 gennaio 2022

Il direttore generale: BRONZINO

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è stato pubblicato in data 24 gennaio 2022 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

22A00631

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 dicembre 2021.

Individuazione delle unità di personale da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante disposizioni per l'assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione finalizzato a promuovere la rinascita occupazionale delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e a migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano;

Visto in particolare il comma 1, dell'art. 50-*ter* citato, che autorizza il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire, nel limite massimo di spesa stabilito al comma 6 del medesimo articolo, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione;

Visto in particolare il comma 2, dell'art. 50-*ter* citato, che prevede, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle unità di personale da assegnare a ciascuno dei richiamati Ministeri nonché dell'area di inquadramento economico;

Considerato che, ai sensi del medesimo comma 2, dell'art. 50-*ter*, per i contratti previsti da tale norma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il successivo comma 6, dell'art. 50-*ter* citato, secondo cui per la realizzazione degli interventi previsti è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022 e che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021;

Considerato che in applicazione del comma 6 del predetto art. 50-*ter* risulta istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo di spesa n. 3067 «Fondo da ripartire tra il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione per l'assunzione di personale nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"» con uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022;

Vista la nota del Capo Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP 0063653 del 27 settembre 2021 con cui si invitano i richiamati Ministeri a trasmettere i dati diretti a quantificare le unità di personale - e la correlata area di inquadramento economico - da assegnare agli stessi per le finalità di cui al citato comma 1 dell'art. 50-*ter*;

Ritenuto di individuare le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri richiamati sulla base di quanto comunicato dal Ministero della cultura con nota prot. n. 0017329 del 30 settembre 2021, dal Ministero della giustizia con nota prot. n. 0213476 del 19 ottobre 2021 e dal Ministero dell'istruzione con nota prot. n. 0027778 del 29 novembre 2021;
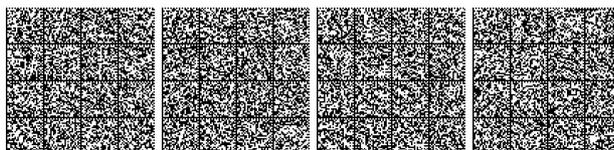
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nella seduta del 16 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Unità di personale da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione e aree di inquadramento economico

1. Le unità di personale da assegnare al Ministero della cultura, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'istruzione con la relativa area di inquadramento economico per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'art. 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono individuate come segue:

Comparto Funzioni centrali	Area III-F1	Area II-F2	Area II-F1	Tot. Unità
Min. Cultura	271	84	208	563

Comparto Funzioni centrali	Area II-F1 Tot. Unità
Min. Giustizia	1.000

Comparto Istruzione e ricerca	A-1 Collaboratore scolastico Tot. Unità
Min. Istruzione	393

2. All'attuazione del presente decreto si provvede mediante il riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 50-*ter*, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come di seguito indicato:

Ministero	Onere annuo complessivo
Ministero della cultura	11.761.841,00
Ministero della giustizia	17.707.249,00
Ministero dell'istruzione	5.119.506,00
Totale	34.588.596,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2021

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro per il sud e la coesione territoriale
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 121

22A00579

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 835).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa

ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009, art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4, del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 16 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.

5. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Entro il termine dell'8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell'8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell'8 novembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di di-

versa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell'8 novembre 2022 di cui al comma 6.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile o n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto fondo.

12. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 568 del 16 gennaio 2019 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Liguria, già individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Liguria nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica

effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 2, per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00573

ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 836).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il ter-

ritorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: «Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza» con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1° ottobre 2021, con le quali è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 16 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, con le ulteriori risorse regionali rese disponibili per le medesime finalità, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020.

1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell'architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.

5. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Entro il termine dell'8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell'8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell'8 novembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell'8 novembre 2022 di cui al comma 6.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

12. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse finanziarie regionali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 799 del 1 ottobre 2021 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo e le eventuali risorse residue rinvenienti dal completamento degli interventi di cui al comma 7 sono riallocate nei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

13. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni.

1. La Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore della direzione della protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto, già individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile può altresì avvalersi, con compiti di coordinamento, dell'architetto Ugo Soragni, già Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 769 del 16 aprile 2021, il quale opera a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli inter-

venti di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00574

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

DECRETO 24 novembre 2021.

Modalità di ripartizione, termini e modalità di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».

IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera *c)*, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la strategia, (SNAI), parte integrante dell'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto in particolare il capitolo 5 della SNAI – «Governance» in cui sono, tra l'altro dettagliati i criteri per l'individuazione delle aree progetto da parte delle regioni;

Vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto in particolare l'art. 243, comma 1, che introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 introducendo il comma 65-*septies*, il quale stabilisce che «Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei «Dottorati comunali» registrato dalla Corte dei conti – con il n. 2160 del 22 luglio 2021 n. 2160;

Visto il bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per «dottorati comunali» (CUP E59J21007730005) adottato con decreto direttoriale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 185 del giorno 1° settembre 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale in data 2 settembre 2021;

Visto in particolare l'art. 8 Erogazione del finanziamento, che dispone che «L'Agenzia per la coesione terri-

toriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, eroga l'importo complessivo ammesso a finanziamento (dato dall'importo richiesto per ognuno degli anni accademici di dottorato) in un'unica soluzione direttamente all'università individuata dall'aggregazione proponente»;
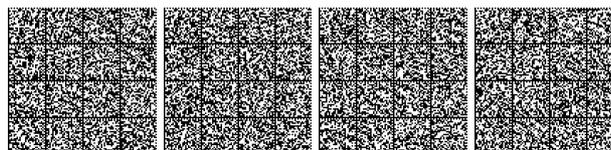
Ritenuto per l'efficace gestione, monitoraggio e controllo del Fondo, di dover prevedere l'erogazione dell'importo complessivo ammesso a finanziamento, in ragione delle singole annualità di legge;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 222 del giorno 21 ottobre 2021, che approva le attività istruttorie del responsabile del procedimento e l'elenco delle n. 40 domande di partecipazione ammissibili a finanziamento nell'ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per «dottorati comunali»;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di ripartizione, i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per il finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati «dottorati comunali».

Art. 2.

Attribuzione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati alle aggregazioni dei comuni proponenti tenendo conto della quota massima stabilita pari a euro 25.000,00 per ciascuna annualità del dottorato, nella misura indicata nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto direttoriale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 222 del giorno 21 ottobre 2021, che approva le attività istruttorie del responsabile del procedimento e l'elenco delle n. 40 domande di partecipazione ammissibili a finanziamento nell'ambito del «Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali"».

Art. 3.

Erogazione del contributo

1. L'Agenzia per la coesione territoriale dall'entrata in vigore del presente decreto dispone in favore delle università titolari dei corsi di dottorato individuate dall'aggregazione proponente, di cui all'elenco allegato, l'erogazione del contributo in ragione delle singole annualità di legge.

2. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al perfezionamento delle procedure previste da ciascun Ateneo nell'ambito dell'annualità di dottorato e all'utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei contributi, in capo all'Agenzia per la coesione territoriale, è sottoposto alle procedure previste dal sistema nazionale di monitoraggio, mediante il ricorso al sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il sostegno erogato ad ogni università è identificato dal Codice unico di progetto (CUP E59J21007730005).

3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Art. 5.

Revoca delle assegnazioni di contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente art. 4, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di riferimento.

2. Le revoche sono disposte con successivo decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale.

3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute dalle università verranno recuperate a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale per essere riversate nella disponibilità del Fondo sviluppo e coesione.

Art. 6.

Pubblicità dei contributi assegnati

1. Le università e i comuni proponenti sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Roma, 24 novembre 2021

Il Ministro: CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 23
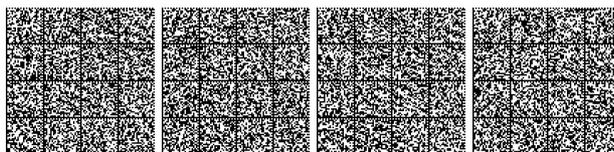
ALLEGATO *1*

Tabella 1:

RIPARTO FONDO TOTALE E PER ANNUALITÀ										
N	**Area Interna**	**Proponente**	**Università**	**Durata (anni)**	**Importo Anno 2021/2022**	**Importo Anno 2022/2023**	**Importo Anno 2023/2024**	**Importo Anno 2024/2025**	**Totale**	**Esito**
1	Dolomiti Friulane	Claut	Università degli Studi di Udine	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
2	Vallo di Diano	Padula	Università degli Studi di Roma 3	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
3	Valle Roveto - Giovenco	Morino	Politecnico di Milano	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
4	Basso Sangro Trigno	Gessopalena	Università degli Studi di Teramo	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
5	Matese	Sepino	Università del Salento	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
6	Antola-Tigullio	Rezzoaglio	Università degli Studi di Genova	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
7	Alta Valtellina	Sondalo	Politecnico di Milano	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
8	Madonie	Unione dei Comuni delle Madonie	Università di Camerino	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
9	Valchiavenna	Chiavenna	Politecnico di Milano	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
10	Val di Lanzo	Unione Montana Alpi Graie	UnIversità di Torino	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
11	Gennargentu Mandrolisai	Aritzo	Università degli studi di Sassari	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
12	Spettabile Reggenza dei sette comuni	Unione montana spettabile reggenza dei sette comuni	Università degli Studi di Verona	3	€ 24.578,64	€ 24.578,64	€ 24.578,64	€ -	€ 73.735,92	ammesso a finanziamento
13	Sila e Presila Crotonese e Cosentina	Santaseverina	Università della Calabria	3	€ 18.845,76	€ 18.845,76	€ 18.845,76	€ -	€ 56.537,28	ammesso a finanziamento
14	Fortore	Gambatesa	Università degli studi del Molise	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
15	Nord Est Umbria	Montone	Università degli Studi di Perugia	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
16	Alta Irpinia	Montella	Università degli Studi di Napoli Federico II	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
17	Comelico	Unione Montana Comelico	Università degli Studi di Verona	3	€ 24.578,64	€ 24.578,64	€ 24.578,64	€ -	€ 73.735,92	ammesso a finanziamento
18	Montagna Materana	Stigliano	Università degli Studi della Basilicata	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
19	Alto Aterno Gran Sasso	Montorio	Università degli Studi di Teramo	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
20	Cilento interno	Vallo della Lucania	Università degli studi di Napoli Partenope	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
21	Valfino-Vestina	Isola del Gran Sasso	Università degli Studi di Teramo	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
22	Alta Valmarecchi a	Navafeltria	Università degli Studi di Bologna	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
23	Val di Vara	Calice al Cornoviglio	Università degli Studi di Genova	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
24	Monti Simbruini	Vallepietra	Università della Tuscia	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
25	Monti Dauni	Deliceto	Politecnico di Bari	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
26	Val Bormida	Cortemilia	Università di Torino	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
27	Reventino Savuto	Scigliano	Università della Calabria	3	€ 18.845,76	€ 18.845,76	€ 18.845,76	€ -	€ 56.537,28	ammesso a finanziamento
28	Gargano	Monte sant'Angelo	Università degli Studi di Foggia	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
29	Gran Sasso Valle Subequana	Molina Aterno	Università Gran Sasso Science Institute	4	€ 18.750,00	€ 18.750,00	€ 18.750,00	€ 18.750,00	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
30	Calatino	Vizzini	Università degli Studi di Palermo	3	€ 23.558,00	€ 23.558,00	€ 23.558,00	€ -	€ 70.674,00	ammesso a finanziamento
31	Sicani	Bivona	Università degli Studi di Palermo	3	€ 23.558,00	€ 23.558,00	€ 23.558,00	€ -	€ 70.674,00	ammesso a finanziamento
32	Alta Murgia	Poggio Orsini	Università degli Studi di Bari	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
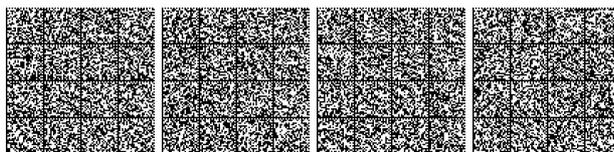
N	Area Interna	Proponente	Università	Durata (anni)	Importo Anno 2021/2022	Importo Anno 2022/2023	Importo Anno 2023/2024	Importo Anno 2024/2025	Totale	Esito
33	Canal del Ferro Val canale	Resia	Università degli Studi di Trieste	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
34	Alta Carnia	Paluzza	Università degli Studi di Trieste	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
35	Valnerina	Norcia	Università degli Studi di Perugia	3	€ 24.578,61	€ 24.578,61	€ 24.578,61	€ -	€ 73.735,83	ammesso a finanziamento
36	Alto Lago di Como e Valli del Lario	Trezzone/Gravedona ed Uniti	Politecnico di Milano	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
37	Alto Bradano	Acerenza	Università degli Studi della Basilicata	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
38	Valli dell'Ossola	Unione montana della Valle dell'Ossola	Università degli studi Piemonte Orientale	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
39	Appennino Emiliano	Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	Politecnico di Milano	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
40	Mercure Alto Sinni Val Sarmento	Francavilla in Sinni	Università degli Studi della Basilicata	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 75.000,00	ammesso a finanziamento
				Totale	977.293,41	977.293,41	977.293,41	18.750,00	2.950.630,23	

22A00575

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 novembre 2021.

Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 70/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)* fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche *SSN)* basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie
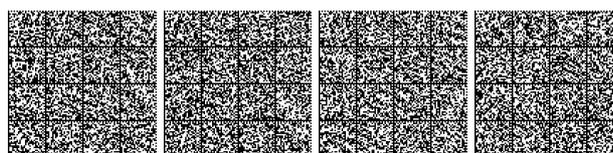
previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sanitario;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: *a)* dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; *b)* dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; *c)* dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; *d)* dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; *e)* dall'art. 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale»;

Visto il comma 546, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: *a)* importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; *b)* importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono entrambi nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le Province di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio triennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e 447, con i quali si dispone rispettivamente che: «a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-*bis*) del medesimo comma 796, e che: «ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di centottantacinque milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto l'art. 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha determinato in 121.370,10 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2021;

Considerato che il predetto importo di euro 121.370,10 milioni è stato rideterminato, in aumento, in euro 122.060,83 milioni: *a)* dai commi 414 e 415 del citato art. 1, della legge n. 178 del 2020, che destinano 100,00 milioni di euro ad un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assi-

stente sociale nonché agli operatori socio-sanitari; *b)* dal comma 463-*bis* dell'art. 1 sopra citato, come integrato dall'art. 20, comma 2, lett. *c)* del decreto-legge n. 41 del 2021, che destina trecentoquarantacinque milioni di euro al finanziamento di azioni volte al coinvolgimento di altri professionisti sanitari (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri, medici di continuità assistenziale, ecc..) nella somministrazione dei vaccini contro il COVID-19; *c)* dal comma 467 dello stesso art. 1 sopra citato, come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. *g)*, del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 100,00 milioni di euro al finanziamento delle prestazioni aggiuntive del personale del Servizio sanitario nazionale in relazione alle esigenze di somministrazioni dei vaccini contro il COVID-19; *d)* dal comma 496, dello stesso art. 1 sopra citato, che destina 20,00 milioni di euro al finanziamento della rivalutazione del fabbisogno di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS; *e)* dall'art. 18-*bis* del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 8,00 milioni di euro per il finanziamento di un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto da corrispondere ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021; *f)* dall'art. 21 del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che destina 51,60 milioni di euro al finanziamento della proroga per quattro mesi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 *(Covid Hotel)*; *g)* dall'art. 26, comma 6-*ter*, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destina 5,00 milioni di euro al finanziamento di cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, di riabilitazione termale del motuleso e di riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria; *h)* dall'art. 27, comma 5, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 che destina 28,802 milioni di euro al finanziamento dell'esenzione di prestazioni di monitoraggio per pazienti *ex*-Covid; *i)* dai commi 2 e 5 dell'art. 33 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destinano, rispettivamente, 8,00 e 19,932 milioni di euro al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza attraverso il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali ed il reclutamento di psicologi; *l)* dal comma 2 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che destina 3,40 milioni di euro al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; *m)* dall'art. 23-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che incrementa di un milione di euro il finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari OPG ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211;

Considerato, altresì, che il sopracitato importo di euro 122.060,83 milioni è stato rideterminato, in riduzione: *a)* per euro 164 milioni, destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ai sensi del comma 400, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; *b)* per euro 500 milioni, destinati al finanziamento di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi ai sensi del comma 401 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016, e che pertanto, al netto dei predetti importi in diminuzione, lo stanziamento complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2021 è quantificato in euro 121.396,834 milioni;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Viste le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite nelle sedute del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (rep. atti n. 203/CSR), sulle proposte del Ministro della salute concernenti il riparto delle risorse rese complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a 390,59 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021, pari a euro 121.396,834 milioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
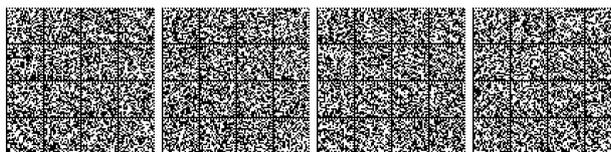
Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2021 ammonta ad euro 121.396.834.000 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

a) euro 116.295.577.651 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: al finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivo, tra l'altro, di euro 1.946.789.750 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalità:

1. euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo;

2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale;

3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari;

4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV);

5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale;

6. euro 25.074.750 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

7. euro 54.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;

8. euro 554.000.000 per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del così detto *superticket*, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019;

9. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori;

10. euro 500.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

11. euro 25.000.000 per il finanziamento della sperimentazione delle strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione;

12. euro 100.000.000 per finanziare un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie nonché agli operatori socio-sanitari;

b) euro 2.202.714.256 sono vincolati alle seguenti attività:

1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma è ripartita, assegnata e/o accantonata con delibera di questo Comitato, da adottarsi in data odierna;

2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sarà erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;

3. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

5. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

6. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, 3ª annualità del triennio 2019-2022, 2ª annualità del triennio 2020-2023 e 1ª annualità del triennio 2021-2024, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

7. euro 340.000.000 per tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorendo l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (art. 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020);

8. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, legge n. 178 del 2020);

9. euro 2.000.000 per gli ulteriori corsi di formazione specifica di medicina generale in relazione al triennio 2021-2023 (art. 12, comma 3, decreto-legge n. 35 del 2019) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

10. euro 5.000.000 per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, di riabilitazione termale del mo-

tuleso e di riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
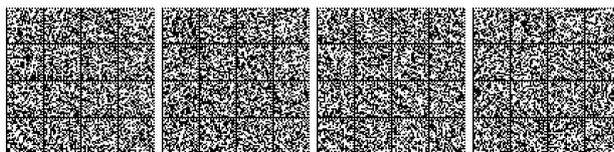
c) euro 1.785.447.624 sono finalizzati e già ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo la seguente partizione:

1. euro 1.115.713.624 per le finalità di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la tabella «Allegato B» e la tabella «Allegato C» unite al decreto-legge;

2. euro 70.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 416, della citata legge n. 178 del 2020 (tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG medici di medicina generale e PLS pediatri di libera scelta) ripartiti con la tabella posta nell'allegato A alla legge;

3. euro 100.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 464, della citata legge n. 178 del 2020 (prestazioni aggiuntive personale per somministrazione vaccini Covid) ripartiti con la tabella posta nell'allegato C alla legge;

4. euro 345.000.000 per le finalità di cui all'art. 20, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 (Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini Covid) ripartiti con la tabella posta nell'allegato B-*bis* alla legge;

5. euro 25.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 468, della citata legge n. 178 del 2020 (Fondo MMG per retribuzione indennità personale infermieristico) ripartiti con la tabella posta nell'allegato E alla legge;

6. euro 10.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 469, della citata legge n. 178 del 2020 (Fondo PLS per retribuzione indennità personale infermieristico) ripartiti con la tabella posta nell'allegato F alla legge;

7. euro 51.600.000 per le finalità di cui all'art. 21, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 ripartiti come indicato nella tabella posta nel medesimo articolo;

8. euro 8.000.000 per le finalità di cui all'art. 18-*bis* del citato decreto-legge n. 41 del 2021 (indennità COVID-19 per lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021) ripartiti come disposto dal medesimo articolo;

9. euro 28.802.000 per le finalità di cui all'art. 27 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per *ex* pazienti COVID-19), e ripartiti come indicato nella tabella B allegata al decreto-legge;

10. euro 8.000.000 per le finalità di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza attraverso il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali) e ripartito con la tabella C allegata al decreto-legge;

11. euro 19.932.000 per le finalità di cui all'art. 33, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza attraverso il reclutamento di psicologi) e ripartito con la tabella D allegata al decreto-legge;

12. euro 3.400.000 per le finalità di cui all'art. 50, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 (reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro);

d) euro 722.503.000 sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri Enti:

1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità alla Croce rossa italiana (CRI);

5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;

6 euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;

7. euro 433.010.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi del decreto legislativo n. 257/91, art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013, art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421 della legge n. 178 del 2020;

e) euro 390.591.469 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2021, da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sullo schema di delibera del quale è stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 152/CSR).

2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, è indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con funzioni di Presidente
GIOVANNINI

Il segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 87
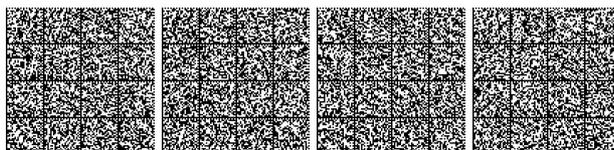
TABELLA A

FSN 2021- RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO (Inclusa quota per gioco d'azzardo, quota proveniente dall'INAIL (art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018) e quota Fondi contrattuali (art. 1, comma 435 L.205/2017)	Quota Fibrosi cistica (**) (L.362/1999)	Quota per concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016)	Quota per concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN (art.1, c. 409, L. 232/2016)	Quota per il finanziamento degli oneri derivanti dal minor gettito a seguito dalla soppressione del c.d. Superticket (articolo 1, commi 446 e 447, L. 160/2019)	TOTALE INDISTINTO DI COMPETENZA ANTE MOBILITA'	COMPENSAZIONI E RECUPERI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE: COMPENSAZIONI PER MOBILITÀ SANITARIA (Interregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	Compensazioni per effetto di accordi in sede di Conferenza delle Regioni e delle P.A.	TOTALE POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI	MOBILITA' INTERNAZIONALE (Acconto 2021 + Conguaglio saldi 2013-2017)	TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	(10)	(11) = (9)+(10)
PIEMONTE	8.483.029.336,61	384.166,48	13.712.976,51	11.058.852,02	53.373.796,54	**8.561.559.128,17**	-1.013.553,14	-145.477,76	8.560.400.097,28	-6.972.631,89	**8.553.427.465,38**
VALLE D'AOSTA	243.727.553,10		393.345,39	317.214,03	1.837.803,64	**246.275.916,15**	-9.799.930,21	88.305,26	236.564.291,20	1.194.435,40	**237.758.726,60**
LOMBARDIA	19.369.941.766,73	850.099,03	31.210.554,51	25.169.802,02	108.267.736,11	**19.535.439.958,41**	584.215.739,94	-3.733.124,85	20.115.922.573,50	-17.559.566,51	**20.098.363.006,99**
P.A. BOLZANO	1.008.247.512,23		1.618.676,19	1.305.384,02	7.008.821,58	**1.018.180.394,03**	-3.522.125,30	-91.550,26	1.014.566.718,46	9.191.717,20	**1.023.758.435,66**
P.A.TRENTO	1.048.764.268,97		1.688.485,39	1.361.681,77	8.305.154,61	**1.060.119.590,75**	3.196.419,60	-189.594,27	1.063.126.416,07	5.142.197,36	**1.068.268.613,43**
VENETO	9.455.881.507,49	403.332,67	15.245.023,24	12.294.373,58	58.438.147,03	**9.542.262.384,00**	146.450.627,02	-794.270,74	9.687.918.740,27	4.869.141,38	**9.692.787.881,65**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.384.094.039,32		3.856.926,17	3.110.424,33	13.677.936,36	**2.404.739.326,18**	-8.865.748,32	103.545,72	2.395.977.123,58	3.345.098,26	**2.399.322.221,84**
LIGURIA	3.056.939.830,03	132.185,48	4.957.483,98	3.997.970,95	19.328.948,89	**3.085.356.419,33**	-45.963.881,60	-331.553,28	3.039.060.984,45	-1.474.113,61	**3.037.586.870,84**
EMILIA ROMAGNA	8.698.294.237,75	330.760,49	14.036.933,69	11.320.107,81	69.481.247,46	**8.793.463.287,20**	315.299.912,37	-271.612,54	9.108.491.587,03	7.078.509,94	**9.115.570.096,97**
TOSCANA	7.259.632.780,16	293.979,99	11.733.627,37	9.462.602,72	43.698.647,86	**7.324.821.638,10**	58.341.389,50	-912.886,11	7.382.250.141,50	4.106.482,09	**7.386.356.623,58**
UMBRIA	1.711.486.798,15	67.264,68	2.766.452,43	2.231.010,02	12.375.257,79	**1.728.926.783,07**	-8.948.469,70	0,00	1.719.978.313,37	1.327.104,46	**1.721.305.417,83**
MARCHE	2.962.238.139,63	139.012,51	4.784.530,33	3.858.492,20	13.381.321,77	**2.984.401.496,45**	-27.149.846,29	353.045,24	2.957.604.695,40	-105.779,66	**2.957.498.915,74**
LAZIO	11.081.499.683,86	474.895,23	17.845.032,63	14.391.155,35	46.266.722,31	**11.160.477.489,38**	-214.626.902,59	2.006.740,62	10.947.857.327,41	-7.525.931,40	**10.940.331.396,01**
ABRUZZO	2.520.608.054,80	104.276,82	4.067.472,20	3.280.219,52	10.791.518,55	**2.538.851.541,89**	-92.407.043,65	140.407,19	2.446.584.905,42	-1.348.275,82	**2.445.236.629,60**
MOLISE	588.891.765,41	24.566,27	951.274,61	767.156,94	1.680.344,86	**592.315.108,09**	27.748.227,93	77.402,82	620.140.738,84	-242.511,56	**619.898.227,28**
CAMPANIA	10.752.344.960,12	451.460,41	17.244.622,80	13.906.953,87	24.610.602,13	**10.808.558.599,33**	-285.432.070,04	1.279.469,10	10.524.405.998,38	-7.667.932,65	**10.516.738.065,73**
PUGLIA	7.601.558.542,55	312.497,42	12.238.324,85	9.869.616,81	17.493.196,55	**7.641.472.178,18**	-158.793.558,91	751.415,00	7.483.430.034,27	-1.186.017,98	**7.482.244.016,28**
BASILICATA	1.072.706.576,49	53.381,70	1.729.584,66	1.394.826,34	5.944.836,15	**1.081.829.205,34**	-51.107.205,34	-170.761,56	1.030.551.238,44	-630.055,66	**1.029.921.182,78**
CALABRIA	3.633.522.907,91	156.306,10	5.847.430,89	4.715.670,07	6.316.848,64	**3.650.559.163,60**	-240.970.737,32	869.558,74	3.410.457.985,03	-2.038.599,82	**3.408.419.385,21**
SICILIA	9.317.668.652,33	211.814,71	14.984.931,77	12.084.622,39	19.256.614,46	**9.364.206.635,65**	-203.413.579,90	802.610,06	9.161.595.665,82	-7.528.937,33	**9.154.066.728,49**
SARDEGNA	3.150.108.737,56		5.086.310,42	4.101.863,24	12.464.496,71	**3.171.761.407,93**	-83.214.827,49	168.331,64	3.088.714.912,08	-735.228,24	**3.087.979.683,84**
OSP. BAMBINO GESU'							260.714.162,71		260.714.162,71	2.273.714,70	**262.987.877,41**
A.C.I.S.M.O.M. (*)							39.263.000,68		39.263.000,68		**39.263.000,68**
TOTALE (***)	**115.401.187.651**	**4.390.000**	**186.000.000**	**150.000.000**	**554.000.000**	**116.295.577.651**	**0**	**0**	**116.295.577.651**	**-16.487.181**	**116.279.090.470**

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

(**) Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 204.405,98 euro.

(***) Totali arrotondati all'unità di euro.

TABELLA B

FSN 2021 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(importi in euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	REGIONI E PROVINCE AUTONOME						ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI		
							Contratto del personale degli IZS		
	MEDICINA PENITENZIARIA (D.Lgs 230/99 – art.1, comma 513 della L. 147/2013)	MEDICINA PENITENZIARIA (L. 244/2007)	FINANZIAMENTO PER SUPERAMENTO OPG Ospedali Psichiatrici Giudiziari	FINANZIAMENTO PER BORSE DI STUDIO MMG (Medici di medicina generale) (*)	FINANZIAMENTO ULTERIORI CORSI DI FORMAZIONE MMG (**)	FINANZIAMENTO PER RIABILITAZIONE TERMALE (***)	Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007	Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PIEMONTE	853.000	15.036.291	4.097.194	6.384.843	268.378	413.049	1.003.000	321.967	26.527.068
VALLE D'AOSTA	44000	458.104	117.701						
LOMBARDIA	820.000	24.428.112	9.375.123	13.099.111	391.770	940.093	2.491.000	706.389	53.851.821
P.A. BOLZANO (****)	38000	398.266	482.336						
P.A.TRENTO (****)	48000	1,178.543	504.172						
VENETO	363.000	7.258.522	4.581.398	4.894.264	246.784	459.195	1.350.000	368.270	33.016.040
FRIULI VENEZIA GIULIA			0						
LIGURIA	307.000	4.864.848	1.472.902	2.455.351	64.781	149.324			
EMILIA ROMAGNA	510.000	10.220.612	4.205.484	6.068.867	240.615	422.806			
TOSCANA	391.000	9.790.712	3.509.265	4.420.912	86.375	353.429			
UMBRIA	111.000	3.253.603	826.344	1.549.372	37.018	83.328	787.000	205.671	19.498.702
MARCHE	106.000	2.660.187	1.432.992	2.111.745	89.459	144.115			
LAZIO	782.000	18.627.482	5.403.735	7.270.661	138.816	537.510	1.103.000	345.657	27.174.739
ABRUZZO	212.000	4.331.512	1.228.753	1.317.022	61.696	122.516	875.000	234.745	20.102.764
MOLISE	45.000	868.100	289.131	689.381	30.848	28.653			
CAMPANIA	507.000	19.235.259	5.250.965	6.133.928	52.442	519.425	428.000	110.912	22.245.388
PUGLIA	551.000	11.972.469	3.709.034	6.101.174	101.799	368.631	529.000	157.215	19.995.484
BASILICATA	53.000	1.270.372	527.262	1.074.527	37.018	52.097			
CALABRIA	190.000	7.014.738	1.774.760	2.379.807	98.714	176.130			
SICILIA	434.000	17.351.830	4.531.350	2.784.034	53.488	229.698	721.000	272.434	22.236.637
SARDEGNA	315000	5.204.461	1.555.333				713.000	276.741	21.344.356
TOTALE	**6.680.000**	**165.424.023**	**54.875.233**	**68.735.000**	**2.000.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**265.993.000**

(*) La Regione Siciliana integra il finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 2.686.656
(**) La Regione Siciliana integra l'ulteriore finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 51.617
(***) La Regione Siciliana integra il finanziamento per la riabilitazione termale la propria quota di compartecipazione pari ad euro 221.664
(****) Importi non trasferibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009

TABELLA C

FSN 2021 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

(importi in euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità)	Finanziamento finalizzato per le regioni e le PPAA a seguito di interventi normativi adottati per emergenza sanitaria, ripartito separatamente , non compreso nella quota indistinta indicata nella Tabella A	
								Per le finalità art. 1 cc. 4-5-8 e art. 2 c. 10 del D.L. 34/2020 (Spesa del personale per piano territoriale e ospedaliero)	Altri finanziamenti integrativi ex lege 178/2020, D.L. n.41/2021, D.L. n. 73/2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	Compartecipazione IVA per RSO; FSN per aut. speciali	Fondo sanitario per tutte le regioni e aut. speciali
PIEMONTE	167.095.971,00		1.561.135.500,00	794.829.000,00	6.038.498.657,17		**8.561.559.128,17**	87.167.840,73	
VALLE D'AOSTA	4.341.336,00	148.629.580,15	69.616.000,00	23.689.000,00			**246.275.916,15**	4.023.944,17	
LOMBARDIA	344.688.926,00		5.048.268.500,00	2.009.218.500,00	12.133.264.032,41		**19.535.439.958,41**	166.806.043,36	
P.A. BOLZANO	17.089.038,00	529.729.356,03	358.470.000,00	112.892.000,00			**1.018.180.394,03**	12.909.218,87	
P.A.TRENTO	17.328.157,00	661.596.933,75	282.311.500,00	98.883.000,00			**1.060.119.590,75**	8.599.282,63	
VENETO	187.978.900,00		2.046.014.500,00	876.663.000,00	6.431.605.984,00		**9.542.262.384,00**	106.160.216,73	
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584,00	1.583.719.242,18	546.389.500,00	227.146.000,00			**2.404.739.326,18**	26.164.198,53	
LIGURIA	62.729.872,00		516.939.500,00	286.013.000,00	2.219.674.047,33		**3.085.356.419,33**	35.621.891,80	
EMILIA ROMAGNA	171.955.829,00		2.022.323.500,00	861.709.000,00	5.737.474.958,20		**8.793.463.287,20**	86.521.841,51	
TOSCANA	138.369.096,00		1.405.781.500,00	644.233.000,00	5.136.438.042,10		**7.324.821.638,10**	80.611.457,12	
UMBRIA	34.031.402,00		232.023.000,00	135.988.500,00	1.326.883.881,07		**1.728.926.783,07**	18.081.156,23	
MARCHE	57.467.177,00		505.363.500,00	239.232.500,00	2.182.338.319,45		**2.984.401.496,45**	31.380.862,29	
LAZIO	162.193.247,00		2.874.867.500,00	982.727.000,00	7.140.689.742,38		**11.160.477.489,38**	98.147.956,21	
ABRUZZO	41.537.068,00		293.973.500,00	174.489.500,00	2.028.851.473,89		**2.538.851.541,89**	23.277.637,03	
MOLISE	12.952.736,00		5.329.000,00	36.039.000,00	537.994.372,09		**592.315.108,09**	6.495.853,99	
CAMPANIA	163.215.831,00		943.766.500,00	573.976.000,00	9.127.600.268,33		**10.808.558.599,33**	96.437.762,55	
PUGLIA	113.350.898,00		660.856.500,00	439.603.000,00	6.427.661.780,18		**7.641.472.178,18**	73.789.114,28	
BASILICATA	16.926.354,00		11.883.500,00	64.397.500,00	988.621.851,34		**1.081.829.205,34**	10.107.194,60	
CALABRIA	47.418.994,00		-	184.644.000,00	3.418.496.169,60		**3.650.559.163,60**	35.792.562,81	
SICILIA	128.084.893,00	4.598.761.878,77	1.142.620.500,00	489.554.000,00		3.005.185.363,88	**9.364.206.635,65**	76.910.371,24	
SARDEGNA	45.917.138,00	2.348.852.769,93	574.408.500,00	202.583.000,00			**3.171.761.407,93**	30.707.217,60	
T O T A L E (*)	**1.982.157.447**	**9.871.289.761**	**21.102.342.000**	**9.458.509.500**	**70.876.093.580**	**3.005.185.364**	**116.295.577.651**	**1.115.713.624**	**669.734.000**

(*) Totali arrotondati all'unità di euro.

22A00572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Zentiva»

Estratto determina n. 46/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: RIVASTIGMINA ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Confezioni:

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 2×42 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258169 (in base 10);

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258171 (in base 10);

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258183 (in base 10);

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258195 (in base 10);

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258207 (in base 10);

«4,6 mg/24 ore cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258219 (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 2×42 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258221 (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258233 (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258245 (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 60 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258258 (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258272 (in base 10);

«9,5 mg/24 ore cerotto transdermico» 90 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041258260 (in base 10).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione: principio attivo: rivastigmina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rivastigmina Zentiva» (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00541

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosaprepitant Hikma»

Estratto determina n. 47/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: FOSAPREPITANT HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.

Confezione: «150 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049581010 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Dopo ricostituzione e diluizione la stabilità dal punto di vista fisico-chimico durante l'uso è stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C.

Da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato immediatamente, i tempi di conservazione durante l'uso e le condizioni prima dell'uso sono responsabilità dell'operatore e non dovrebbero di norma durare più di ventiquattro ore a 2-8°C.

Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Composizione:

principio attivo: ciascun flaconcino contiene: fosaprepitant dimeglumina equivalente a 150 mg di fosaprepitant, che corrisponde a 130.5 mg di fosaprepitant. Dopo ricostituzione e diluizione 1 ml di soluzione contiene 1 mg di fosaprepitant (1 mg/ml);

eccipienti: disodio edetato (E386), polisorbato 80 (E433), lattosio monoidrato, sodio idrossido (E524) (per aggiustamento del *pH)* e/o acido cloridrico (E507) (per aggiustamento del *pH)*.

Rilascio dei lotti: Netpharmalab Consulting Services - Carretera de Fuencarral 22 - Alcobendas, 28108 Madrid (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della nausea e del vomito associati alla chemioterapia oncologica altamente o moderatamente emetogena negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a sei mesi.

«Fosaprepitant Hikma» 150 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fosaprepitant Hikma» (fosaprepitant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 52/2022 del 19 gennaio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale DESOGESTREL ZENTIVA (A.I.C. 043404) per le forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, C.I.z: modifica stampati in accordo alle raccomandazioni del PRAC (EMA/PRAC/311314/2020) adottate nel meeting dell'8-11 giugno 2020 e pubblicate il 6 luglio 2020;

tipo IB, C.I.2.b: modifica stampati per adeguamento al prodotto di riferimento «Cerazette» (Merck Sharp & Dohme B.V - pubblicazione del dicembre 2019).

Adeguamento al QRD Template.

Si approva pertanto la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni foglio illustrativo e delle etichette: 2, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2020/316, C1B/2020/2229.

Numero procedure: CZ/H/0543/001/II/011, CZ/H/0543/001/IB/012.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitroglicerina Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA 850/2021 del 17 novembre 2021

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale NITROGLICERINA DOC GENERICI (A.I.C. 036942) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio: tipo II B.I.z - Aggiornamento sostanziale del ASMF (master file del principio attivo) del principio attivo nitroglicerina.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159).

Codice pratica: VN2/2019/24.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00544
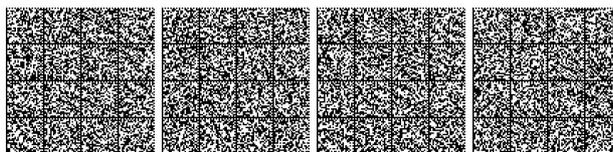
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitisinone Dipharma»

Estratto determina n. 40/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: NITISINONE DIPHARMA.

Titolare A.I.C.: Dipharma B.V.

Confezioni:

«5 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045829052 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045829064 (in base 10);

«2 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045829076 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045829088 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: principio attivo: nitisinone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nitisinone Dipharma» (nitisinone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00545

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azacitidina Ever Pharma»

Estratto determina n. 41/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: AZACITIDINA EVER PHARMA.

Titolare A.I.C.: Ever Valinject GMBH.

Confezioni:

«25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» - 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 047900016 (in base 10);

«25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» - 1 flaconcino in vetro da 150 mg - A.I.C. n. 047900028 (in base 10) .

Forma farmaceutica: polvere per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: azacitidina;

eccipienti: mannitolo (E421).

Officine di produzione:

produttore/i del principio attivo:

Shilpa Medicare Limited - Plot Nos. 33, 33A, 40 to 47 - Raichur Industrial Growth Centre - Wadloor Road, Chicksugur Cross - Chicksugur Raichur - Karnataka - 584134 India;

rilascio dei lotti:

AqVida GmbH - Kaiser-Wilhelm-Strasse 89 - Neustadt - Hamburg 20355 - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Azacitidina» è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International prognostic scoring system (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azacitidina Ever Pharma» (azacitidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00546

Rettifica ed integrazione della determina n. 1479/2021 del 3 dicembre 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan EG».

Estratto determina n. 42/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: CANDESARTAN EG.

Titolare A.I.C: Eg S.p.a..

È rettificato e integrato l'estratto, nei termini che seguono, della determina AIFA n. 1479/2021 del 3 dicembre 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Eg», pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 304 del 23 dicembre 2021.

Alla sezione «Confezioni», per tutte le confezioni autorizzate, la dicitura «compresse in blister» è integrata con la seguente:

«divisibile per dose unitaria».

La sezione «Classificazione ai fini della fornitura», è sostituita dalla seguente:

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Candesartan Eg" (candesartan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) per le confezioni con codici A.I.C. numeri: 041376625, 041376637, 041376649, 041376652, 041376664, 041376676, 041376688, 041376690, 041376702, 041376714, 041376726, 041376738, 041376740, 041376753, 041376765, 041376777, 041376789, 041376791, 041376803, 041376815, 041376892, 041376904, 041376916, 041376928, 041376930, 041376942, 041376955, 041376967, 041376979, 041376981, 041376089, 041376091, 041376103, 041376115, 041376127, 041376139, 041376141, 041376154, 041376166 e 041376077;

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR) per le confezioni con codici A.I.C. numeri: 041376827, 041376839, 041376841, 041376854, 041376866, 041376878, 041376880, 041376993, 041376014, 041376026, 041376038, 041376040, 041376053, 041376065, 041376178, 041376180, 041376192, 041376204, 041376216, 041376228 e 041376230.».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00547

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Koanaa»

Estratto determina n. 45/2022 del 12 gennaio 2022

Medicinale: FINGOLIMOD KOANAA.

Titolare A.I.C.: Koanaa Healthcare Gmbh.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049330018 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049330020 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049330032 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 3x28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049330044 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/ACLAR/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049330057 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene: 0,5 mg di fingolimod (come cloridrato);

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, biossido di silicio colloidale, magnesio stearato;

involucro della capsula:

gelatina, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), inchiostro, lacca (E904), glicole propilenico (E1520), ammoniaca soluzione, concentrata (E527), ferro ossido nero (E172), idrossido di potassio (E525).

Rilascio dei lotti: Drehm Pharma GmbH - Hietzinger - Hauptstraße 37/2 - A-1130 Vienna, Austria.

Indicazioni terapeutiche:

«Fingolimod» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di washout)

oppure

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Koanaa» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di sclerosi multipla individuati dalle regioni. Continuità terapeutica Terapeutica ospedale-territorio (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00548

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scopolamina Butilbromuro Kalceks»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 170 del 29 ottobre 2021

Procedura europea n. CZ/H/0871/001/E/01.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SCOPOLAMINA BUTILBROMURO KALCEKS, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: AS Kalceks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettonia.

Confezioni:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 049659016 (in base 10) 1HCH48 (in base 32);

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 049659028 (in base 10) 1HCH4N (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto:

fiala non aperta: tre anni;

periodo di validità dopo la prima apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente dopo l'apertura la fiala;

periodo di validità dopo la diluizione: la stabilità chimica e fisica durante l'utilizzo è stata dimostrata per ventiquattro ore a 25ºC e a 2-8ºC.

Da un punto di vista microbiologico il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non viene usato immediatamente, i tempi di stoccaggio durante l'utilizzo e le condizioni prima dell'uso sono responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non supereranno le ventiquattro ore a 2-8ºC, a meno che la diluizione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari per la conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione;

per le condizioni di conservazione dopo la diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo: ogni fiala (1 *ml)* contiene 20 mg di butilbromuro di joscina;

eccipienti: Sodio cloruro; Acido cloridrico; concentrato (per l'aggiustamento del *pH)*; Sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*; Acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AS Kalceks - Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Lettonia.

Indicazioni terapeutiche:

spasmo acuto del tratto gastrointestinale, delle vie biliari, del pancreas e del tratto genitourinario;

come agente antispastico in radiologia, per varie procedure diagnostiche che possono dare adito a problemi spasmodici (ad esempio endoscopia gastroduodenale).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-

namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00583

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Chiusaforte

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Fella, con decreto del segretario generale n. 56 del 23 dicembre 2021, è stata aggiornata la pericolosità geologica in Comune di Chiusaforte (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A00581

Aggiornamento della pericolosità geologica nei Comuni di Arta Terme e Socchieve

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tagliamento, con decreto del segretario generale n. 55 del 23 dicembre 2021, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Arta Terme e Socchieve (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A00582

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio n. 22-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente Area 2 n. 00003 del 19 gennaio 2022, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
22-NO	Margaroli S.as. di Silvana Moroso & C.	Arona (NO)

22A00580

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Comunicato relativo al decreto n. 13 del 17 gennaio 2022, concernente l'approvazione dei modelli di certificati di sicurezza.

Il decreto dirigenziale n. 13 del 17 gennaio 2022: «Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza.», unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato, in allegato alla circolare non di serie: 08/2020/Rev.2, sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx

22A00578

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-025) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
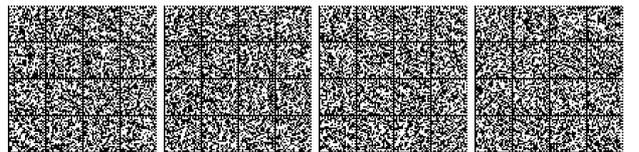
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.